Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 — **Roma — Mercoledì 15 Luglio** — **Numero 166**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35**.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

S. M. il Re, con decreto in data 11 luglio, ha accettate le dimissioni che gli furono presentate dal Ministero presieduto da S. E. il Marchese Antonio Starrabba di Rudinì, ha confermato Presidente del Consiglio e Ministro Segretario di Stato per l'Interno lo stesso Marchese di Rudinì, e lo ha incaricato di comporre il nuovo Ministero.

Con decreti in data di ieri, 14 luglio, ha confermato:

l'On. Giacomo Giuseppe Costa, Senatore del Regno, nella carica di Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per gli affari di grazia, giustizia e culti;

l'On. Ascanio Branca, Deputato al Parlamento, nella carica di Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'On. Benedetto Brin, Deputato al Parlamento, nella carica di Ministro Segretario di Stato per la marina;

l'On. Emanuele Gianturco, Deputato al Parlamento, nella carica di Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'On. Conte Francesco Guicciardini, Deputato al Parlamento, nella carica di Ministro Segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio;

l'On. Conte Giovanni Codronchi Argeli, Senatore del Regno, nella carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

ha nominato:

a Ministro Segretario di Stato *per interim* per gli affari esteri, S. E. il Marchese Antonio Star-

rabba di Rudinì, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

a Ministro Segretario di Stato per la guerra il Tenente Generale Luigi Pelloux;

a Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici l'On. Giulio Prinetti, Deputato al Parlamento;

a Ministro Segretario di Stato per il tesoro l'On. Luigi Luzzatti, Deputato al Parlamento;

a Ministro Segretario di Stato per le poste e i telegrafi l'On. Emilio Sineo, Deputato al Parlamento.

Oggi i Ministri prestarono giuramento nelle mani di S. M. il Re.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei Deputati è convocata martedì 21 corrente alle ore 14, col seguente

Ordine del giorno:

1. — Comunicazioni del Governo.
2. — Seguito della discussione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1896 per l'istituzione di un Commissario civile per la Sicilia. (212)

Discussione dei disegni di legge:

3. — Abolizione del dazio d'uscita dello zolfo e variazioni della tariffa doganale. (214).
4. — Inversione per un decennio delle rendite di opere dotali ed altre fondazioni a favore della beneficenza ospitaliera in Sicilia. (213).
5. — Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (59).
6. — Avanzamento nei corpi militari della regia marina. (80).
7. — Sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle scuole superiori del Regno. (67) (*Urgenza*).
8. — Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privativa. (172).
9. — Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno. (211).
10. — Requisizioni militari e somministrazioni dei Comuni alle truppe. (54).
11. — Sulle tare doganali. (218).
12. — Riscatto della ferrovia Acqui-Alessandria. (76).
13. — Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche. (174) (Approvato dal Senato) (*Urgenza*).
14. — Disposizioni contro l'adulterazione e sofisticazione dei vini. (219).
15. — Aggregazione del comune di Villasor alla Pretura di Serramanna. (91).
16. — Trattato ed atti di concessione per la costruzione di una ferrovia attraverso il Sempione. (262).
17. — Modificazione alla legge 1 marzo 1886 per il riordinamento della imposta fondiaria. (166).
18. — Facoltà al Governo di aumentare da lire 3000 a lire 4000 il massimo della sovvenzione governativa alle ferrovie concesse all'industria privata. (258).
19. — Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato. (175).
20. — Seguito della discussione sulla proposta di legge: Sulle licenze per rilascio di beni immobili. (171).
21. — Conversione in legge dei Regi decreti 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi ed assegni fissi al Regio Esercito. (56-E) (*Urgenza*) (*Modificazioni del Senato*).
22. — Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali del Regio Esercito. (273) (*Urgenza*).
23. — Approvazione della Convenzione tra l'Italia e lo Zanzibar per la concessione degli scali del Benadir. (267).
24. — Modificazioni alla legge 30 giugno 1889, n. 6168, sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del Regio Esercito. (272) (*Urgenza*) (*Approvato dal Senato*).
25. — Rendiconti generali consuntivi dell'amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari 1893-94 (1) e 1894-95. (127).
26. — Proroga al 12 gennaio 1897 dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria. (277).
27. — Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli. (281) (*Urgenza*).
28. — Arredamento e miglioramento degl'istituti universitari di Torino. (280) (*Urgenza*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

29. — Sulla beneficenza pubblica per la città di Roma. (278) (*Urgenza*)

Discussione dei disegni di legge:

30. — Provvedimenti per la liquidazione del Credito fondiario del Banco di Santo Spirito. (290)
31. — Seguito della discussione sulla proposta di legge: Disposizione transitoria per l'applicazione dell'art. 2, n. 5, della legge 24 settembre 1882 circa la iscrizione nelle liste elettorali. (279)

Il Presidente
T. Villa.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 286 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 145,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1895-96, allo scopo di reintegrare la cassa della Direzione generale delle carceri « Fondo massa condannati » di egual somma prelevata per spese sostenute sul capitolo n. 78 dell'esercizio 1894-95.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1896.

UMBERTO.

G. Colombo.
Rudinì.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

Il Numero 289 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il testo della legge sugli spiriti, approvato col Nostro decreto del 30 gennaio 1896 n. 26;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del suddetto testo di legge, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1896.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

REGOLAMENTO
per l'applicazione della legge sugli spiriti

Avviso di detenzione di apparecchi distillatori, denunzia e verificazione delle fabbriche e degli opifici

Art. 1.

Chiunque detenga apparecchi atti alla distillazione, rettificazione o trasformazione degli spiriti, o soltanto una delle parti essenziali dei detti apparecchi, cioè la caldaia, ovvero lo scaldavino, il deflemmatore od il refrigerante, qualunque sia l'uso che intende farne ed anche quando non voglia servirsene, è obbligato a darne immediatamente avviso per iscritto, in doppio originale, all'Ufficio tecnico di finanza, indicando il proprio nome e cognome, il comune o la località precisa in cui esiste l'apparecchio o una parte di esso, e se e quale uso ne voglia fare.

Il detto obbligo è esteso ai chimici ed ai farmacisti, come pure ai rivenditori di apparecchi distillatori.

Ne sono esentati soltanto i pubblici istituti scientifici, per i lambicchi di capacità inferiore a 20 litri, adoperati esclusivamente a scopi scientifici.

Chiunque voglia costruire un apparecchio di distillazione, rettificazione o trasformazione, ne deve dare preventivo avviso al detto Ufficio tecnico, indicando il proprio nome e cognome, la qualità dell'apparecchio che intende costruire ed il luogo ove verrà costruito.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero, l'importatore deve indicare nella dichiarazione di entrata, il luogo di destinazione ed il nome e cognome del destinatario. La Dogana ha l'obbligo di dare conforme partecipazione all'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 2.

Indipendentemente dall'avviso di cui nell'articolo precedente, chi intende produrre spiriti, oppure rettificare spiriti soggetti a tassa, deve presentare all'Ufficio tecnico di finanza, almeno 20 giorni prima di incominciare la lavorazione, una denunzia in doppio originale, accompagnata dalla pianta della fabbrica o dell'opificio. Le Società cooperative vi devono inoltre allegare un atto dal quale risulti che furono adempiute le condizioni previste dall'articolo 220 del Codice di commercio.

Nella denunzia si deve indicare:

a) il nome ed il cognome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

b) il Comune e la località precisa ove esiste la fabbrica o l'opificio;

c) i locali di cui la fabbrica o l'opificio si compone e l'uso al quale ciascuno è destinato, con riferimento al tipo;

d) gli apparecchi di distillazione o di rettificazione.

I fabbricanti devono inoltre indicare: la qualità delle materie prime; i recipienti, i vasi e gli apparecchi per la conservazione e preparazione delle dette materie; il sistema ed il processo di produzione, ed i recipienti per la custodia del prodotto, specificando la capacità di ogni singolo vaso e recipiente. Qualora intendano introdurre lo spirito in un magazzino annesso alla fabbrica o pagare la tassa a misura della estrazione, devono farne esplicita dichiarazione nella denunzia, indicando la quantità massima dello spirito che in qualunque momento potrà trovarsi in deposito nel magazzino.

I rettificatori devono designare nella denunzia i magazzini, nell'interno dell'opificio, che intendono di destinare per gli spiriti grezzi e per quelli rettificati soggetti a tassa, ed indicare la quantità massima dello spirito grezzo che in qualunque momento potrà trovarsi nell'apposito magazzino. Se intendono rettificare anche spiriti liberi di tassa, occorre che specifichino nella denunzia i magazzini per la loro custodia, i quali devono essere separati da quelli degli spiriti gravati di tassa, salvo che dichiarino in essa denunzia di assoggettarsi a non fare estrazioni di questi ultimi spiriti fino a quando non sia saldato il debito per quelli soggetti alla tassa.

Per le distillerie di seconda categoria la cui produzione annua non abbia oltrepassato ettolitri 10 di alcool anidro, basta che la denunzia sia presentata 10 giorni prima e non occorre che vi sia unita la pianta dei locali. Quando sia provato mediante certificato del sindaco, che nelle dette distillerie s'impiegano vinaccie provenienti esclusivamente dai fondi di proprietà del fabbricante o da lui coltivati, non sono richieste le indicazioni di cui alla lettera *c.*

Per i lambicchi destinati ad essere locomobili, si deve indicare nella denuncia questa loro destinazione, ma non occorre che la denunzia sia rinnovata ad ogni trasferimento del lambicco, purchè avvenga nel territorio della provincia.

Art. 3.

Prima di presentare la denunzia, l'interessato ha diritto di eseguire esperimenti, di una durata non superiore a giorni 15, allo scopo di riconoscere il modo di funzionamento degli apparecchi.

In tal caso, deve presentare all'Ufficio tecnico di finanza dichiarazione scritta in doppio originale e non potrà incominciare gli esperimenti se non il giorno che gli verrà assegnato dallo stesso Ufficio e previo deposito della somma da questo preventivata a garanzia della tassa. Il deposito deve esser fatto presso la Dogana od il Magazzino di deposito o di vendita dei generi di privativa designato dall'Intendenza di finanza. L'Ufficio tecnico provvede per la vigilanza e per l'accertamento del prodotto.

Art. 4.

Coloro che intendono rettificare unicamente spiriti non più soggetti a tassa o compiere operazioni di trasformazione o di estrazione del solo cremore, oppure intendono impiegare apparecchi distillatori ad usi diversi dalla distillazione o rettificazione, devono, indipendentemente dall'avviso di cui all'articolo 1, presentare 20 giorni innanzi di intraprendere qualsiasi lavorazione, la denunzia all'Ufficio tecnico di finanza, inscrivendovi le indicazioni richieste alle lettere *a, b, d* dell'articolo 2.

Art. 5.

L'Ufficio tecnico di finanza indica sull'avviso o sulla denunzia

il giorno della presentazione, e ne restituisce un originale allo interessato, il quale ha l'obbligo di custodirlo nel locale della fabbrica, dell'opificio o degli apparecchi, e di esibirlo agli Agenti di vigilanza ad ogni loro richiesta.

Art. 6.

Le fabbriche e gli opifici di rettificazione e di trasformazione devono portare all'esterno, sulla porta d'ingresso, un'iscrizione a grandi caratteri, che ne indichi l'esistenza.

Art. 7.

Tutte le parti degli apparecchi di distillazione (lambicchi, scaldavini, deflemmatori, refrigeranti, ecc.), devono essere collocate entro i locali di fabbrica. Gli apparecchi per la rettificazione dello spirito prodotto nella fabbrica stessa devono essere collocati in locali affatto diversi da quelli degli apparecchi di distillazione e non aventi con questi alcuna comunicazione mediante apertura di porte o di finestre. Parimenti, nessuna comunicazione di tubi, vasche od altro deve esistere fra gli apparecchi di prima distillazione e quelli di rettificazione, e detti tubi o vasche devono attraversare zone o spazi di terreno affatto distinti.

Alle stesse condizioni devono soddisfare gli opifici di rettificazione rispetto alle fabbriche, e gli uni e le altre rispetto agli opifici di trasformazione ed a quelli in cui si estrae il solo cremore o s'impiegano apparecchi distillatori ad usi diversi dalla distillazione e rettificazione.

Le caldaie degli apparecchi di rettificazione esistenti nelle fabbriche e negli opifici ove si rettificano spiriti soggetti a tassa oppure esenti, e le caldaie degli apparecchi di trasformazione, devono essere munite di un piccolo rubinetto per la presa dei saggi.

Nelle fabbriche e negli opifici di rettificazione degli spiriti soggetti a tassa, gli apparecchi diversi da quelli di distillazione o di rettificazione, i locali, i magazzini, i recipienti od i vasi, devono essere numerati e contrassegnati esternamente in modo durevole e visibile ed all'esterno di essi recipienti, vasi ed apparecchi deve inoltre essere indicata la rispettiva capacità espressa in misura decimale.

Le suddette disposizioni non sono applicabili alle fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera. Qualora esse fabbriche constino di un solo apparecchio di distillazione, questo potrà essere impiegato nella rettificazione delle flemme.

Gli apparecchi che si vogliono impiegare per la sola estrazione di cremor di tartaro, devono esser sprovvisti di cappello, oppure questo deve essere conformato in modo da non permettere la raccolta o la condensazione dei vapori alcoolici.

Art. 8.

Le fabbriche nelle quali la quantità del prodotto è determinata da un misuratore meccanico, vanno inoltre soggette alle seguenti condizioni.

Gli apparecchi di distillazione, i deflemmatori e i refrigeranti devono essere collocati in modo che siano accessibili e verificabili da tutte le loro parti; i refrigeranti devono trovarsi in condizione che ne permetta l'ispezione anche al di sotto.

La fabbrica e l'opificio devono essere provveduti delle opere necessarie (scale, ballatoi, ecc.) perchè gli Agenti della finanza possano facilmente applicare e verificare gli ordigni di sicurezza ed i sigilli.

I condensatori, gli scaldavini, ed i refrigeranti devono essere muniti di coperchio che si presti al essere suggellato. In questa stessa condizione devono trovarsi i recipienti graduati di raccolta, che eventualmente esistessero nelle fabbriche e da servire per l'accertamento diretto del prodotto in caso di riparazione o cambio del misuratore. I refrigeranti devono inoltre essere costruiti e disposti in modo che la loro base disti dal pavimento quanto è necessario affinchè il misuratore possa essere applicato e funzioni regolarmente. I tubi in cui scorrono i vapori ed i liquidi alcoolici devono distare almeno 5 centimetri dalle pareti, e non possono attraversarle se non per fori il cui perimetro disti almeno 15 centimetri dagli stessi tubi, i quali non possono mai attraversare il tetto.

I recipienti dell'alcool devono essere muniti esternamente di tubi di vetro con asta graduata in ettolitri e sottomultipli.

Art. 9.

Qualora in una medesima fabbrica si vogliano distillare materie cui aspetta abbuono diverso, occorre che tra gli apparecchi destinati alla distillazione dell'una o dell'altra materia, e tra i locali in cui questi apparecchi sono collocati, non esista veruna comunicazione nè per mezzo di tubi, vasche e simili, nè mediante aperture di porte o di finestre.

Art. 10.

I magazzini per il deposito del prodotto delle fabbriche, nel caso in cui il fabbricante abbia dichiarato di voler pagare la tassa a misura dell'estrazione degli spiriti e quelli degli opifici di rettificazione per il deposito degli spiriti grezzi e rettificati sui quali non sia stata ancora pagata la tassa, devono avere un unico accesso dalla fabbrica o dall'opificio. Le finestre devono essere munite d'inferriata e di reticella metallica.

Art. 11.

Nelle fabbrice soggette alla vigilanza permanente e negli opifici in cui si rettificano spiriti gravati di tassa, deve destinarsi, per uso esclusivo degli agenti dell'Amministrazione, un locale conveniente, situato in luogo opportuno per l'esercizio della vigilanza e arredato dei mobili occorrenti.

Art. 12.

Ricevuto l'avviso di cui all'articolo 1, l'Ufficio tecnico di finanza dispone immediatamente per la misurazione della capacità degli apparecchi e per la loro identificazione mediante apposite piastrine. Provvede inoltre per il suggellamento degli apparecchi stessi ovvero per l'esercizio della vigilanza necessaria ad impedirne l'uso durante le operazioni di impianto della fabbrica o dell'opificio. Delle operazioni compiute si redige processo verbale in doppio originale, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Art. 13.

Entro 20 giorni dalla presentazione della denunzia proscritta dall'articolo 2, il detto Ufficio procede, in contradditorio dell'interessato o del suo rappresentante, alla verificazione della fabbrica, ovvero dell'opificio.

Nella verificazione, l'Ufficio tecnico di finanza deve:

misurare la capacità degli apparecchi ed identificarli, ove tali operazioni non siano state compiute agli effetti dell'articolo precedente;

rilevare inoltre l'essere e l'uso di ogni altro apparecchio, la capacità dei recipienti e dei vasi, riscontrare l'esattezza delle singole indicazioni della denunzia ed accertarne che la fabbrica o l'opificio soddisfaccia a tutte le condizioni specificate negli articoli dal 7 all'11 inclusivi.

Art. 14.

Trattandosi di fabbriche, nelle quali la quantità del prodotto si accerta mediante un misuratore meccanico, l'Ufficio ha la facoltà di ordinare: che i condensatori, gli scaldavini, i collettori delle flemme e i refrigeranti siono rivestiti con doppia parete, ovvero collocati in casse con coperchi, ai quali possono applicarsi i suggelli; che sieno adattati a doppia parete e distinti con speciale colore i tubi in cui passano i vapori ed i liquidi alcoolici; e che i detti tubi sieno muniti di rubinetti di saggio e di ordigni di sicurezza nelle saldature, commettiture e nei rubinetti.

Art. 15.

Nel caso in cui il fabbricante abbia dichiarato di voler pagare la tassa a misura dell'estrazione dello spirito, l'Ufficio tecnico deve far munire la porta del magazzino di deposito di una seconda serratura solida e sicura, la cui chiave rimarrà poi in possesso degli agenti della finanza.

Uguale prescrizione è applicabile per i magazzini di custodia ›gli spiriti grezzi e rettificati negli opifici che non rettifichino ›clusivamente spiriti liberi di tassa.

Le spese sono a carico degli esercenti.

Art. 16.

Qualora la fabbrica o l'opificio non si trovi nelle condizioni ›escritte, oppure l'Ufficio intenda valersi della facoltà di cui al- art. 14, viene sospesa la verificazione ed il delegato del detto fficio indica, per iscritto, all'interessato gli adattamenti e le ›ere che deve eseguire.

Con le stesse norme si procede nel caso in cui si debba appli- ›re il misuratore nella fabbrica e questa non si trovi nelle con- zioni all'uopo richiesto.

Art. 17.

Compiuta la verificazione, gli apparecchi, i meccanismi ed i ›bi devono, ove occorra, essere suggellati in modo da renderne ›possibile l'uso.

Dei risultati della verificazione e dei bolli e suggelli applicati, fa constare mediante processo verbale in doppio originale da rmarsi dal delegato dell'Ufficio tecnico, ed anche dall'interes- ›to o dal suo rappresentante. Uno degli originali del processo ›rbale è consegnato all'interessato, o al suo rappresentante, il ›ale ha l'obbligo di custodirlo insieme con la denunzia, nel luogo ›lla fabbrica o dell'opificio e di presentarlo agli agenti gover- ›tivi ad ogni loro richiesta.

Art. 18.

Tanto nel processo verbale di verificazione quanto con dispo- zione scritta in qualunque momento anche dopo l'attivazione ›lla fabbrica, l'Ufficio tecnico ha diritto di prescrivere quelli lteriori adattamenti e nuove opere che ritenesse necessarie per esercizio di una efficace vigilanza.

Quando una fabbrica passi dal sistema del pagamento della tassa › base alla produttività giornaliera dei lambicchi, a quello del- accertamento diretto del prodotto mediante il misuratore, l'Uf- cio tecnico indica per iscritto le opere e gli adattamenti neces- ›ri perchè la fabbrica sia posta nelle condizioni richieste.

Gli adattamenti, i lavori e le opere di cui nell'art. 14 e nei ue comma precedenti saranno compiuti dal fabbricante a sue ›ese entro il tempo stabilito dal delegato, ed in caso di inadem- imento l'Ufficio tecnico non permette l'attivazione della fab- rica, oppure ne decreta la sospensione dell'esercizio, mettendo ›ori d'uso gli apparecchi mediante l'applicazione dei sug- elli.

Nel termine di dieci giorni dall'intimazione della richiesta dei uovi lavori, può il fabbricante fare opposizione presso l'Inten- ente di finanza, cui, anche in pendenza della controversia, com- ete la facoltà di revocare la sospensione dell'esercizio della ›bbrica che fosse stata ordinata dall'Ufficio tecnico, salvo il ri- ›rso al Ministero nel termine di cui all'art. 118.

L'Ufficio tecnico ha inoltre il diritto di applicare in qualsivo- lia tempo, nelle fabbriche di spirito strumenti saggiatori, come ure di applicare agli apparecchi di distillazione, a quelli di ettificazione e di trasformazione ed agli apparecchi destinati ad ltri usi, speciali congegni atti ad accertare la qualità delle ma- ›rie poste in lavorazione ed, ove occorra, il numero delle ope- azioni compiute. Ha inoltre il diritto di applicare agli apparecchi er l'estrazione del cremore ordigni di sicurezza atti ad impedire › raccolta e la condensazione dei vapori alcoolici. Le spese per ueste applicazioni sono a carico della Finanza.

Art. 19.

I detentori di apparecchi di distillazione, i fabbricanti, i retti- ›catori, i trasformatori di spirito e coloro che adoperano appa- ecchi per l'esclusiva estrazione del cremor di tartaro o ad usi iversi dalla distillazione e rettificazione degli spiriti, sono obbli- ›ati a conservare inalterate tutte le condizioni accertate nei ver- ›ali di verificazione.

In caso di alterazioni o guasti nelle piastrine d'identificazione, nei bolli, sigilli, congegni ed ordigni che fossero stati applicati dall'Amministrazione, sono tenuti a farne immediatamente denunzia all'Ufficio tecnico di finanza, giustificando che il fatto dell'alte- razione o dei guasti è derivato da forza maggiore.

Le innovazioni d'ogni sorta che si volessero apportare allo stato di cose risultante dai verbali, devono essere dichiarate al detto Ufficio, e non possono eseguirsi senza averne riportata autorizza- zione per iscritto.

L'Ufficio tecnico procede alle necessarie constatazioni e com- pila processo verbale suppletivo.

Art. 20.

I costruttori, negozianti e detentori di apparecchi di distilla- zione che vogliono venderli oppure cederli a nolo o ad imprestito, devono almeno 10 giorni prima avvisarne l'Ufficio tecnico, indi- cando il nome e cognome dell'acquirente o cessionario e il luogo preciso nel quale gli apparecchi verranno trasportati.

Parimenti, quando si tratti di distruzione di apparecchi, ov- vero di cessione di fabbriche, di opifici o di apparecchi, o di cessazione definitiva dall'industria, se ne deve dare preavviso di 10 giorni al detto Ufficio.

L'Ufficio tecnico provvede per la rimozione, ove occorra, dei suggelli e dei contrassegni, degli strumenti, congegni ed ordigni applicati; per la vigilanza sul trasporto e per l'assistenza alla distruzione o smontatura degli apparecchi, e compila processo verbale di tali operazioni.

L'acquirente o cessionario della fabbrica, dell'opificio o degli apparecchi, deve, a sua volta, ottemperare agli obblighi imposti dall'articolo 1 di questo regolamento.

Misuratore meccanico

Art. 21.

Nelle fabbriche sottoposte all'obbligo del misuratore, la Fi- nanza ha il diritto di eseguire quanto è necessario per applicare lo strumento suddetto e di occupare senza indennità lo spazio occorrente per l'adattamento e la vigilanza. Il fabbricante non può pretendere compenso o risarcimento alcuno per il danno che gli fosse derivato dall'impedimento o dalla sospensione di lavoro durante le operazioni di adattamento e di applicazione, ovvero di pulitura, riparazione o cambio dello strumento misuratore.

Le spese per la prima applicazione o per il cambio del misu- ratore sono a carico dell'Amministrazione; però, qualora il mi- suratore dovesse essere cambiato o spostato di sede per fatto di- pendente del fabbricante, la relativa spesa è a carico di questo ultimo.

Art. 22.

Il misuratore deve poggiare sopra una base stabilmente fissata, ed essere, in permanente, sicura ed esclusiva comunicazione con gli apparecchi di distillazione.

Fino alla distanze di due metri in giro e disotto alla base del misuratore e degli annessi lavori, l'Amministrazione può vietare l'esistenza od il collocamento di vasche, tubi e condotti d'ogni specie; in tutti i casi le vasche, i tubi e i condotti devono es- sere facilmente accessibili per la vigilanza.

Tanto il misuratore, quanto il filtro e la bacinella interposti fra il misuratore e l'apparecchio di condensazione, devono es- sere muniti di sigilli, in guisa che non sia possibile nè muoverli dal loro posto, nè aprirli senza manomettere o togliere i sigilli.

Nel bicchiere del filtro o della bacinella possono collocarsi un alcoolometro ed un termometro forniti dalla Finanza ed ufficial- mente verificati.

L'Amministrazione ha il diritto di fare in ogni tempo le opere necessarie per il disperdimento degli spiriti che traboccassero dalla cassa del misuratore, senza che il fabbricante possa pre- tendere compenso o risarcimento di sorta per i prodotti che an- dassero dispersi.

Art. 23.

Le operazioni di adattamento, applicazione, pulitura, riparazione o cambio dei misuratori spettano all'Ufficio tecnico di finanza.

L'Ufficio fa consegna al fabbricante del misuratore applicato, con apposito processo verbale in cui indica il distintivo del misuratore stesso, il numero e la qualità dei suggelli, i punti di collegamento nei quali i suggelli sono stati apposti, la ricchezza alcoolica e la temperatura media in gradi centesimali della flemma per ciascun apparecchio di distillazione.

Il processo verbale è compilato in doppio originale ed è firmato dal delegato dell'Ufficio tecnico, e dal fabbricante. Uno degli originali è ritenuto dall'Ufficio tecnico, l'altro rimane al fabbricante.

Art. 24.

In caso di guasti o di perturbamenti nel misuratore o nel filtro, oppure di guasti o rottura di sigilli o di bolli apposti al misuratore, al filtro, ai tubi di condotta dei vapori e liquidi alcoolici, ai congegni ed ordigni speciali applicati dall'Amministrazione, od a qualsiasi parte od organo degli apparecchi di distillazione, il fabbricante ha l'obbligo di farne immediata denunzia in doppio originale all'Ufficio tecnico di finanza, e quando il guasto sia di natura tale che lo spirito possa uscire dai tubi prima di arrivare al misuratore, o questo non funzioni regolarmente, ha l'obbligo di sospendere la lavorazione.

Eguale denunzia deve essere fatta al detto Ufficio quando si vogliano eseguire pulitura agli apparecchi, alle colonne, agli scaldavini, ai refrigeranti, ai condensatori, ecc. che importino operazioni di smontatura o rimozione di suggelli.

L'Ufficio tecnico restituisce al fabbricante un esemplare della denunzia con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui fu presentata; dispone per le verificazioni nella fabbrica; provvede alle riparazioni che occorressero ai congegni; assiste alle operazioni di aggiustamento dei tubi, di smontatura e rimontatura degli apparecchi, ecc., e procede alla riapposizione dei sigilli, redigendo del tutto processo verbale di cui rilascia un originale al fabbricante.

Fabbriche tassate in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi.

Art. 25.

Per la determinazione della produttività giornaliera, l'ufficio tecnico di finanza deve tener conto:

a) della quantità in peso della materia prima che s'introduce nella caldaia ad ogni operazione, della capacità e della forma di ciascun lambicco, e della influenza che possono avere la cupola (cappello) ed il refrigerante;

b) della durata di ogni operazione, in rapporto alla specie dell'apparecchio, alla capacità e forma della caldaia, alla qualità e quantità della materia prima, al sistema di cottura, cioè se a riscaldamento diretto o indiretto, se a fuoco vivo od a fuoco lento, ed alla potenza del refrigerante;

c) della ricchezza alcoolica media della materia prima;

d) se il prodotto della distillazione è spirito, acquavite o flemma; e, ove trattisi di vinaccia, se si estragga il cremor di tartaro, o altre sostanze secondarie;

e) finalmente di ogni altro elemento che possa avere un'influenza sulla quantità del prodotto della distillazione.

Art. 26.

La produttività giornaliera è data dalla formola:

$$P = Q\ N\ R$$

nella quale:

P rappresenta la produttività giornaliera espressa in litri di alcool anidro;

Q il peso in quintali della materia prima adoperata in ogni riempimento;

N il numero dei riempimenti per ogni 24 ore;

R la produzione media in litri di alcool anidro per ogni quintale di materia prima impiegata.

Sulla produttività così determinata, dedotto lo abbuono di legge, è fissata la tassa giornaliera.

Art. 27.

La produttività e la tassa giornaliera sono dall'Ufficio tecnico fatte notificare al fabbricante per mezzo di un delegato della finanza, il quale rilascia al fabbricante stesso uno degli originali dell'atto relativo. L'altro originale sottoscritto dal fabbricante in prova di ricevuta, e munito dal delegato della finanza della data e dell'attestazione della eseguita notificazione, viene da quest'ultimo restituito al detto Ufficio.

Se il fabbricante non vuole o non può sottoscrivere l'atto di notificazione, il delegato della finanza indica tale circostanza nell'atto, prima di apporvi la data e la firma.

In caso di assenza del fabbricante, il delegato consegna l'atto di notificazione a un membro della famiglia o ad un dipendente di esso fabbricante, ed in mancanza anche di questi al sindaco.

Art. 28.

L'Ufficio tecnico deve nel corso delle lavorazioni, riscontrare se le tasse giornaliere sono adeguate al prodotto effettivo e perequate fra loro.

Ogni qualvolta creda che debbasi far luogo alla revisione, procede alla nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera.

Il fabbricante che voglia ottenere la revisione della produttività e della tassa giornaliera, deve presentarne domanda motivata all'Ufficio tecnico di finanza, indicando la tassa che sarebbe disposto ad accettare. Il detto Ufficio rilascia ricevuta della domanda e provvede in merito nel termine di giorni 15.

Quando l'Ufficio fa luogo alla revisione, sia di propria iniziativa sia sopra domanda del fabbricante, la nuova produttività e la corrispondente tassa giornaliera sono notificate nei modi stabiliti all'articolo precedente. Qualora la domanda non venga accolta, si procede alla reintimazione della produttività e della tassa in vigore.

Le nuove tasse entrano in vigore dal giorno successivo a quello della notificazione se la revisione ebbe luogo ad iniziativa dell'Ufficio; e se fu chiesta dal fabbricante, dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo le lavorazioni già dichiarate alle quali si applicano, in entrambi i casi, le tasse preesistenti.

Ove però la revisione sia stata eseguita dalla finanza in causa di mutamenti non denunziati dal fabbricante, la nuova tassa ha efficacia dal giorno dell'accertamento del fatto, senza pregiudizio delle sanzioni penali incorse.

Art. 29.

Per la risoluzione dei ricorsi dei fabbricanti contro l'ammontare delle tasse giornaliere, determinate dagli Uffici tecnici di finanza è istituito in ciascun capoluogo di provincia un Comitato peritale, composto di tre membri ordinari e tre supplenti che preferibilmente abbiano quivi la propria residenza e scelti fra gli ingegneri, i laureati in scienze fisiche i licenziati in agronomia dalle scuole superiori del Regno. I tre membri ordinari ed i tre supplenti sono scelti ciascuno dal Presidente del Tribunale civile, dall'Intendente di finanza e dal Collegio dei probiviri ed in mancanza dalla Camera di commercio ed arti. Il Presidente del Tribunale decreta la costituzione del Comitato e ne nomina il Presidente. Il decreto è dalla Cancelleria del Tribunale trasmesso in copia a ciascuno dei componenti il Comitato, nonchè all'Ufficio tecnico di finanza.

Il Comitato dura in carica tre anni. In caso di mancanza di qualche membro, anche dipendente da dimissioni o da qualsiasi altro motivo che ne escluda la continuazione in ufficio, vi è sostituito il supplente già nominato dall'Autorità o dal Collegio che aveva proceduto alla nomina del componente ordinario.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato delegato dall'Intendente di finanza, di grado non inferiore a quello di vicesegretario.

Art. 30.

Nel ricorso contro l'ammontare delle tasse giornaliere, il fab-

bricante deve spiegare i motivi per i quali egli non intende accettarle ed indicare le tasse che sarebbe disposto a pagare.

Il ricorso deve essere prodotto nel termine di giorni 20 da quello della notificazione dell'impugnata determinazione delle tasse giornaliere, mercè deposito del relativo atto presso l'Ufficio tecnico di finanza.

Perchè inoltre il ricorso possa essere preso in esame, deve essere data garanzia per le spese dell'intiero giudizio mediante deposito di una somma non maggiore di lire 300, nè minore di lire 100.

L'Ufficio tecnico rilascia ricevuta del ricorso e lo trasmette al Presidente del Comitato unendovi un foglio di contro-osservazioni ed in copia l'atto di notificazione delle tasse giornaliere ed il processo verbale di verificazione della fabbrica.

Però coloro che distillano esclusivamente vinaccie provenienti da fondi di loro proprietà o da loro coltivati, possono, prima di presentare il ricorso, richiedere che l'ufficio tecnico proceda ad esperimenti diretti per accertare la reale produttività della fabbrica. In questo caso il termine per l'eventuale presentazione del ricorso decorre dal giorno della notificazione della nuova tassa.

In ogni caso, fino alla completa definizione della vertenza, il fabbricante deve pagare la tassa in base alle quote notificategli dall'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 31.

Il Comitato tiene le sue adunanze in una sala dell'Intendenza ed è convocato dal suo presidente entro 20 giorni dalla data della trasmissione dei singoli ricorsi.

A cura del segretario, il fabbricante o l'ufficio tecnico di finanza sono avvisati del giorno dell'adunanza perche possano intervenire.

Se il ricorso non soddisfa alle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo precedente, il Comitato deve dichiararlo inammissibile. Se invece lo riconosce ammissibile, procede al giudizio di merito, tenendo conto delle condizioni di lavoro quali risultano dal processo verbale di verificazione della fabbrica, dei dati di fatto accertati dalla finanza, nonchè delle osservazioni contenute nel ricorso, delle contro-osservazioni fatte dall'ufficio tecnico e delle spiegazioni delle parti qualora siano presenti.

La decisione del Comitato deve essere presa all'infuori dell'assistenza delle parti, entro 15 giorni da quello della prima adunanza e deve indicare la tassa giornaliera stabilita nonchè i dati di fatto ed i criteri sui quali si fonda.

Il Comitato ha facoltà di aumentare le tasse giornaliere determinate dall' Ufficio tecnico.

Un esemplare del verbale della decisione con gli atti del giudizio è trasmesso entro cinque giorni dal Presidente all'Ufficio tecnico di finanza. Nel termine di giorni quindici da quello in cui fu eseguita una tale trasmissione e nei modi stabiliti nell'articolo 27, l'Ufficio tecnico deve far notificare ai fabbricanti copia integrale della decisione.

Ove gli interessati ne facciano richiesta, il Segretario del Comitato rilascia direttamente ad essi copia delle decisioni.

Se l'Ufficio tecnico non riceve la decisione entro 40 giorni dalla data della trasmissione del ricorso al Presidente del Comitato, ne avvisa il Presidente del Tribunale, il quale può decretare il decadimento del Comitato dal suo ufficio provvedendo alla nomina di altro Comitato, osservate le norme dell'articolo 29.

Art. 32.

L'Ufficio tecnico di finanza può appellare dalla decisione del Comitato ad una Commissione centrale sedente in Roma.

Lo stesso diritto spetta al fabbricante, a disposizione del quale devono perciò rimanere presso l'Ufficio tecnico gli atti del primo giudizio.

L'appello è interposto mediante ricorso indirizzato alla detta Commissione.

Se è il fabbricante che appella, il ricorso deve essere presentato all'Ufficio tecnico di finanza, il quale ne rilascia ricevuta; se invece appella l'Ufficio tecnico, questi fa intimare il ricorso al fabbricante, nelle forme determinate dall'articolo 27.

Il termine per la produzione del ricorso è di giorni quindici decorrenti pel fabbricante da quello in cui gli fu notificata dall'Ufficio tecnico la decisione del Comitato e per l'Ufficio tecnico da quello in cui gli fu trasmesso dal Presidente del Comitato il verbale della decisione.

L'Ufficio tecnico trasmette i ricorsi e gli atti del primo giudizio al Ministero delle finanze, per la consegna al presidente della Commissione centrale.

Art. 33.

La Commissione centrale è costituita di cinque membri, eletti tra persone di riconosciuta competenza tecnica, due da ciascuno dei Ministeri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, ed uno dal Consiglio superiore di sanità.

La nomina della detta Commissione e la designazione del presidente sono fatte con decreto del Ministro delle finanze. Il decreto è notificato a ciascuno dei membri per cura della Direzione generale delle gabelle.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato del Ministero delle finanze.

La Commissione dura in carica tre anni, ed ove alcuno dei suoi membri cessi in detto periodo da farne parte, è sostituito con decreto del ministro delle finanze, su proposta dell'autorità che ne fece la elezione.

Art. 34.

La Commissione centrale tiene le sue sedute presso il Ministero delle finanze.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto di tre membri almeno, od a parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni devono essere prese possibilmente entro 60 giorni da quello in cui il ricorso fu dal Ministero delle finanze consegnato al presidente della Commissione.

Qualunque sia la parte appellante, la Commissione ha facoltà di aumentare le tasse notificate dall'Ufficio tecnico o determinate dal Comitato.

Il verbale della deliberazione non va motivato, ma basta che vi sia indicato l'ammontare della tassa giornaliera stabilita dalla Commissione. Esso è dal presidente spedito, nel termine di 5 giorni, al Ministero delle finanze, il quale ne trasmette copia all'ufficio tecnico di finanza affinchè la faccia notificare al fabbricante, osservate le norme di cui all'articolo 27.

Art. 35.

Le tasse giornaliere diventano definitive:

quando sia passato il termine di 20 giorni dalla loro notificazione senza che il fabbricante abbia presentato ricorso all'Ufficio tecnico per promuovere il giudizio del Comitato peritale, oppure il ricorso sia stato dichiarato inammissibile;

quando non sia stato prodotto appello dalle decisioni del Comitato nei termini stabiliti dall'articolo 32;

quando la Commissione centrale abbia pronunziato in appello.

Le tasse giornaliere determinate nel primo giudizio non oppugnato, od in quello di appello, si applicano dal giorno in cui andarono in vigore le tasse notificate dall'Ufficio tecnico, ed hanno efficacia fino a che non si faccia luogo a revisione.

Art. 36.

Le spese del primo e del secondo giudizio sono regolate in base alla parte terza del Regio decreto 23 dicembre 1865 n. 2700, che approvò la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile. Però l'onorario per ciascuna vacazione dei componenti la Commissione centrale, è stabilito in lire 15.

Nessun onorario o compenso neppure per copia e spedizione di atti, spetta ai segretari del Comitato e della Commissione centrale.

Le note degli onorari e delle eventuali spese sono compilate

dai presidenti e liquidate dal Ministero delle finanze, che ne ordina il pagamento.

A cura dello stesso Ministero, la somma liquidata è ripartita fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza finale nel giudizio. Il prospetto di ripartizione è comunicato al fabbricante per mezzo dell'Ufficio tecnico, il quale preleva dal deposito la somma dovuta dal fabbricante stesso e la versa nella Sezione di Tesoreria con imputazione ai proventi eventuali del Tesoro per reintegrazione di fondi nel bilancio della spesa, rimettendo la quietanza alla Direzione generale delle Gabelle.

La somma eccedente il deposito è restituita al fabbricante. Se invece il deposito risulta insufficiente, l'ufficio tecnico provvede alla riscossione della somma mancante, con la procedura stabilita dalla legge del 26 agosto 1868, n. 4548, e dal relativo regolamento approvato con Regio decreto del 15 novembre stesso anno, n. 4703.

Cauzione per l'esercizio delle fabbriche e degli opifici di rettificazione

Art. 37.

Dopo la verificazione della fabbrica o dell'opificio ove si rettificano spiriti soggetti a tassa, l'Ufficio tecnico di finanza notifica al fabbricante od al rettificatore, l'ammontare della cauzione determinata in conformità agli articoli 6 ed 8 del testo della legge.

Per i fabbricanti che abbiano dichiarato nella denunzia di voler pagare la tassa a misura dell'estrazione dello spirito dal magazzino e per i rettificatori, la cauzione corrispondente ad un decimo della tassa sulla quantità massima di spirito che potrà trovarsi nei magazzini è ragguagliata alla quantità che fu dichiarata nella denunzia dai fabbricanti e dai rettificatori.

La cauzione si presta mediante deposito alla Cassa dei depositi e prestiti di danaro o di titoli al portatore del Debito pubblico o col mezzo di annotazione di vincolo sopra titoli di rendita nominativa. I titoli tanto al portatore quanto nominativi, si valutano in base al prezzo più recente della Borsa di Roma.

In quanto alle fabbriche, la cauzione può anche consistere nel versamento anticipato presso la sezione di Tesoreria della tassa corrispondente al tempo della lavorazione o del prodotto da ottenere. In questo caso, il fabbricante può eseguire il deposito anticipato della tassa presso la Dogana od il magazzino di deposito o di vendita dei generi di privativa, che per ragioni di distanza o per altro motivo fosse stato a ciò delegato dall'Intendenza di finanza. La somma depositata è dal contabile versata nella Sezione di Tesoreria a nome e per conto del fabbricante.

Coloro che distillano vinaccie provenienti esclusivamente dai fondi di loro proprietà o da essi coltivati, e pagano la tassa presso l'esattore, possono dare la cauzione anche mediante fideiussione di due persone solventi accettate dall'esattore medesimo.

Art. 38.

La cauzione è aumentata a richiesta dell'Ufficio tecnico o diminuita sopra domanda del fabbricante:

a) quando per giudizio del Comitato peritale divenuto definitivo o per deliberazione della Commissione centrale, oppure per effetto di revisione non impugnata, siano state aumentate o diminuite le tasse giornaliere;

b) quando a seguito di mutamenti nelle condizioni di lavoro, sia prevedibile un aumento od una diminuzione nella quantità dei prodotti;

Nei casi di aumento delle tasse giornaliere o del prodotto, ed anche quando la quantità dello spirito immesso nel magazzino abbia raggiunto il limite massimo dichiarato, l'Ufficio tecnico deve far sospendere la lavorazione fino a che non sia dato il supplemento di cauzione.

È consentito di sostituire un modo di cauzione ad un altro, purchè sia pagato a saldo il debito risultante dalle liquidazioni eseguite prima che si effettui la sostituzione.

Spetta ai fabbricanti il provare all'Ufficio tecnico di finanza di avere prestata la cauzione od il supplemento di cauzione, in uno dei modi indicati nell'articolo precedente.

Art. 39.

La responsabilità dell'esattore per le fideiussioni da lui accettate, sta e si esperimenta indipendentemente dalla solvibilità dei fideiussori e dalla validità ed efficacia dell'atto di fideiussione.

Ove venga mutato l'esattore durante l'esercizio, la fideiussione cessa di essere valida se non viene accettata dal nuovo esattore

Dichiarazioni di lavoro

Art. 40.

Almeno tre giorni prima d'iniziare le singole lavorazioni, i fabbricanti ed i rettificatori di spiriti soggetti a tassa devono presentare all'Ufficio tecnico di finanza le rispettive dichiarazioni, scritte senza cancellature od alterazioni.

Una stessa dichiarazione non può comprendere giorni di mesi diversi, e quando si vogliono adoperare contemporaneamente apparecchi ai quali siano applicati misuratori diversi, occorre presentare dichiarazioni distinte.

Nelle dichiarazioni si deve indicare:

a) il nome e cognome del fabbricante o del rettificatore e l'ubicazione della fabbrica o dell'opificio;

b) il tempo continuativo o distinto nei vari periodi della lavorazione, e cioè il giorno e l'ora in cui avrà principio ed il giorno e l'ora in cui avrà termine il periodo continuativo, o ciascuno dei vari periodi della lavorazione;

c) la qualità e quantità della materia prima da impiegarsi, oppure la quantità ed il grado di forza dello spirito da sottoporsi a rettificazione;

d) gli apparecchi che saranno adoperati, con riferimento al numero d'identificazione.

Per le fabbriche nelle quali il prodotto è accertato mediante il misuratore meccanico, si deve inoltre indicare il numero distintivo del misuratore applicato agli apparecchi di distillazione che saranno adoperati, nonchè il grado medio di forza e di temperatura della flemma per ogni apparecchio di distillazione. Il grado medio di temperatura deve essere quello della flemma dentro il filtro o la bacinella.

Se il prodotto è accertato direttamente dagli agenti della finanza, si indicano, ove esistano, i recipienti o cassoni graduati di raccolta dello spirito.

Per i lambicchi locomobili, la dichiarazione di lavoro non può comprendere che Comuni di una stessa provincia, e deve indicare i Comuni, il luogo in ogni Comune ed i singoli periodi di tempo in cui avranno luogo le lavorazioni, specificando per ogni periodo il giorno e l'ora del principio e della fine.

Art. 41.

La dichiarazione di lavoro è obbligatoria anche per coloro che rettificano spiriti esenti da tassa ovvero li trasformano od estraggono esclusivamente il cremore di tartaro od impiegano apparecchi ad usi diversi dalla fabbricazione o rettificazione degli spiriti, e deve essere presentata nel termine e nelle forme stabilite dai primi tre comma dell'articolo precedente. Però l'orario giornaliero della lavorazione deve essere limitato alle ore del giorno eccetto che gli esercenti si obblighino a lasciare aperto e libero l'accesso nei loro opifici agli agenti della finanza anche durante la notte.

Art. 42.

Perchè la dichiarazione possa essere accettata, è necessario che soddisfi alle prescrizioni degli articoli precedenti. È inoltre necessario per i fabbricanti e per i rettificatori di spiriti soggetti a tassa, che sia stata prestata la cauzione od il supplemento di cauzione, e per i trasformatori, che sia stato eseguito

presso l'ufficio tecnico il deposito delle spese da esso determinate preventivamente per le indennità di viaggio e di soggiorno ai delegati di vigilanza. Se la tassa è versata anticipatamente nella sezione di tesoreria, o depositata presso una dogana od un magazzino delle privative conformemente al penultimo comma dell'articolo 37, occorre che alla dichiarazione di lavoro sia unita la relativa quietanza.

Però quando nelle fabbriche tassate in ragione della produttiva giornaliera, si vogliono eseguire lavorazioni da persone diverse dal fabbricante, la dichiarazione di lavoro può essere accettata anche se fatta in nome di quelle, purchè l'interessato versi la tassa anticipatamente nella Tesoreria, o la depositi presso la Dogana od il Magazzino delle privative delegato dalla Intendenza.

Art. 43.

L'Ufficio tecnico, riconosciuta la regolarità della dichiarazione, ne dà ricevuta al fabbricante il quale ha l'obbligo di custodirla in fabbrica e di presentarla agli agenti governativi ad ogni loro richiesta. Spedisce nel tempo stesso: all'agente incaricato di rimuovere i sigilli dagli apparecchi e di sorvegliare le lavorazioni, la dichiarazione di lavoro; al capo circolo della guardia di finanza, l'avviso di controllo.

L'agente di vigilanza segna sulla dichiarazione, il giorno e l'ora della rimozione e riapposizione dei suggelli agli apparecchi, e, durante la lavorazione, le indicazioni del misuratore, cioè i numeri segnati dal contatore ed i risultati del saggio, le denunzie di guasti e delle sospensioni di lavoro e le conseguenti verificazioni, applicazioni e rimozioni di suggelli; gli accertamenti diretti del prodotto, ed ogni altra circostanza che possa influire sulla liquidazione della tassa.

Le attestazioni suddette sono firmate oltre che dall'agente di vigilanza anche dal fabbricante.

Se nel giorno e nell'ora indicati nella ricevuta per l'incominciamento del lavoro non si trovi sul posto l'agente di vigilanza, il fabbricante può richiedere l'intervento di un delegato dell'autorità comunale o dei reali carabinieri per assistere alla rimozione dei suggelli. In questo caso, l'intervenuto deve certificare sulla ricevuta della dichiarazione, con apposita nota sottoscritta il giorno e l'ora dell'avvenuta rimozione dei suggelli.

Terminata la lavorazione l'agente di vigilanza appone i suggelli agli apparecchi e trasmette la dichiarazione all'Ufficio tecnico di finanza. Nel caso che la rimozione dei sigilli sia avvenuta nei modi indicati al comma 4°, unisce alla dichiarazione di lavoro la ricevuta che ritira dal fabbricante.

Liquidazione della tassa

Art. 44.

Per le fabbriche provvedute di misuratore, la tassa si liquida con le norme seguenti:

a) In base alle indicazioni del misuratore risultanti dalle attestazioni poste sulla dichiarazione di lavoro, nei casi ordinari, quando avvengano guasti o perturbazioni accidentali nel misuratore o nel filtro, guasti o rotture pure accidentali nei tubi di condotta dei vapori e liquidi alcoolici, purchè il fabbricante ne abbia fatto subito denunzia, e fornisca mediante attestazione scritta dell'agente di vigilanza o, in sua assenza, dei RR. carabinieri, la prova di avere sospesa immediatamente la lavorazione;

b) Nel caso di guasti, perturbazioni o rotture accidentali denunziate dal fabbricante, ove questi non fornisca la prova di avere subito sospesa la lavorazione, si prende a base l'ultima lettura, o quella eseguita in tempo anteriore al quale sia dimostrato che il guasto risale, e si moltiplica il numero dei giorni compresi nel periodo dei guasti per la tassa media giornaliera del mese precedente, computata per i soli giorni di lavoro effettivo dell'apparecchio nel mese;

c) In ragione del massimo lavoro giornaliero applicato al detto periodo, nel caso di guasto accidentale, ma che non sia stato denunziato; come pure se il guasto è doloso o se furono rotti, manomessi, alterati o falsificati i bolli e suggelli dell'Amministrazione apposti al misuratore, al filtro, ai tubi di condotta dei vapori e dei liquidi alcoolici, ed a qualsiasi parte od organo degli apparecchi di distillazione; se furono fraudolentemente introdotti corpi estranei nel misuratore, o fu impedito in qualsivoglia modo che questo funzionasse regolarmente; se nei detti tubi di condotta od in qualsivoglia parte od organo degli apparecchi di fabbrica seguirono alterazioni o modificazioni che abbiano offerta la possibilità di deviare in tutto od in parte il prodotto dello strumento misuratore.

Il massimo lavoro giornaliero si determina moltiplicando per 24 il massimo prodotto corrispondente ad un'ora, dedotto da due letture successive eseguite in qualunque tempo, anche in uno stesso giorno.

Qualora trattisi di apparecchi nuovi, si applica la tassa media giornaliera o il lavoro massimo giornaliero di apparecchi consimili, rispettivamente nelle ipotesi delle lettere *b*, *c*.

Art. 45.

Quando per effetto di riparazioni o cambio di misuratore, il prodotto venga accertato direttamente dagli agenti della finanza, la liquidazione della tassa si fa in base alla quantità ed al grado di forza dello spirito di prima distillazione risultanti dalle attestazioni poste dagli agenti sulla dichiarazione di lavoro, in contraddittorio del fabbricante.

Con lo stesso metodo, si procede alla liquidazione nel caso previsto dall'art. 3.

Art. 46.

Per le fabbriche che pagano in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, la liquidazione della tassa si fa in base alle dichiarazioni di lavoro ed alle tasse notificate dall'Amministrazione, salvo i conguagli dipendenti dai giudizi peritali.

Se per motivi di forza maggiore fu sospesa la lavorazione, purchè la sospensione sia stata notificata dal fabbricante all'Ufficio tecnico e risulti, dalle attestazioni poste sulla dichiarazione di lavoro dall'Agente di vigilanza, che furono apposti i suggelli agli apparecchi della fabbrica, sono da escludersi dalla liquidazione i giorni e le frazioni di giorno nei quali gli apparecchi stessi rimasero sotto suggello.

Art. 47.

L'Ufficio tecnico riassume sulla dichiarazione le risultanze definitive della lavorazione, espone l'ammontare della corrispondente tassa liquidata e ne prende nota nei registri.

Pagamento della tassa dovuta dai fabbricanti

Art. 48.

I fabbricanti di prima categoria hanno l'obbligo di pagare la tassa direttamente nella Sezione di Tesoreria.

Però l'Intendenza di finanza può delegare, per ragione di distanza o per altro motivo, le Dogane ed i Magazzini di deposito e di vendita dei generi di privativa a ricevere in deposito la tassa con obbligo di versarla nella Sezione di Tesoreria a nome e per conto dell'interessato.

Devono pure eseguire il versamento della tassa nella Sezione di Tesoreria o depositarla presso un ufficio contabile delegato come sopra, gli esercenti le fabbriche di seconda categoria soggette all'accertamento diretto del prodotto, salvo che esse si trovino in località notevolmente distante dal capoluogo di provincia o da un ufficio contabile, o privo di facili mezzi di comunicazione, oppure la spesa per il detto versamento sia riguardevole.

In questi casi l'Intendenza di finanza ha facoltà di concedere ai fabbricanti di seconda categoria, sopra loro domanda, di fare i pagamenti presso l'Esattore.

L'Intendenza ha pure facoltà di autorizzare i fabbricanti, che paghino la tassa presso l'Esattore, a versarla invece direttamente

nella Sezione di Tesoreria o depositarla presso un ufficio contabile, purchè dieno, ove occorra, la cauzione nel modo indicato al comma 3° dell'art. 37, a meno che non intendano valersi del disposto del comma 4° dello stesso articolo.

Quando la tassa è depositata presso un Ufficio contabile, questo rilascia al fabbricante corrispondente ricevuta ed eseguisce subito il versamento nella Sezione di Tesoreria, ritirando quitanza a nome dello interessato. La quitanza è rimessa dal contabile all'Ufficio tecnico che ne prende nota nei suoi registri e la fa consegnare al fabbricante contro ritiro della ricevuta della somma depositata, che viene poi restituita all'Ufficio contabile.

Le spese per il versamento nella Sezione di Tesoreria delle somme depositate dai fabbricanti presso gli Uffici contabili, sono a carico dell'Amministrazione.

Una nota dei fabbricanti che pagano la tassa nella Sezione di Tesoreria o la depositano presso un Ufficio contabile, è trasmessa all'Ufficio tecnico dall'Intendenza, la quale inoltre lo tiene informato delle variazioni che avvenissero.

Art. 49.

Per la tenuta della contabilità, l'Ufficio tecnico deve, entro il giorno 3 di ogni mese, trasmettere all'Intendenza di finanza i seguenti elenchi e prospetti relativi al mese precedente:

a) un elenco delle somme liquidate a carico dei fabbricanti che versano la tassa presso gli esattori;

b) un elenco delle somme liquidate a carico dei fabbricanti che versano la tassa nella Sezione di Tesoreria direttamente o per mezzo dei Contabili;

c) un elenco della tassa liquidata con le norme delle lettere *b* e *c* dell'articolo 44;

d) un prospetto dei ricevimenti e delle spedizioni di spirito con bolletta di cauzione, indicando la corrispondente tassa;

e) un prospetto delle somme abbonate per spiriti esportati all'estero od impiegati nell'industria dell'aceto;

f) un prospetto delle rettifiche, in aumento od in diminuzione, per errori di liquidazione, per abbuoni all'industria del cognac e sui residui della rettificazione adulterati.

Per la riscossione della tassa liquidata a carico dei fabbricanti obbligati od autorizzati a versarla direttamente nella Sezione di Tesoreria od a depositarla presso un Ufficio contabile, a rate quindicinali, l'Ufficio tecnico deve non più tardi del giorno 10 d'ogni mese:

trasmettere all'Intendenza di finanza l'elenco in doppio originale della tassa netta dovuta da ciascun fabbricante, specificando l'ammontare delle singole rate e le rispettive scadenze, nonchè il giorno entro il quale deve essere eseguito il pagamento, ed indicando se il fabbricante debba versare la tassa direttamente nella Sezione di Tesoreria oppure presso quale Ufficio contabile la debba depositare;

trasmettere alla detta Intendenza una nota separata per ciascun Ufficio contabile dei fabbricanti che depositano presso l'Ufficio stesso le rate quindicinali, specificando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata, nonchè il giorno entro il quale deve essere eseguito il pagamento;

far notificare a ciascun fabbricante, col mezzo di un delegato alla vigilanza o nei modi determinati dall'articolo 27, l'avviso di pagamento.

Art. 50.

L'avviso di pagamento deve contenere le seguenti indicazioni:

1° l'ammontare della tassa al netto dell'abbuono legale liquidata nel mese precedente;

2° le somme dovute per qualsiasi motivo e non comprese nelle liquidazioni dei mesi precedenti;

3° le somme da detrarsi:

a) per errori materiali incorsi nelle liquidazioni anteriori;

b) per compensi dovuti in causa di sospensioni di lavoro non portate a discarico nelle liquidazioni precedenti;

c) per conguagli dipendenti da giudizi peritali;

d) per estrazioni di spiriti con bolletta di cauzione, per la quale sia pervenuto il certificato di scarico, e per abbuoni di tassa sui residui di rettificazione adulterati;

4° la tassa netta dovuta dal fabbricante, distinta nelle due rate quindicinali, con l'indicazione delle rispettive scadenze.

L'avviso deve inoltre portare le avvertenze:

a) che decorso il termine di otto giorni dalla scadenza, stabilita dal secondo comma dell'articolo 6 del testo della legge, il fabbricante che non paghi la tassa o la paghi solamente in parte, è assoggettato sulla somma non pagata alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito, ai sensi dell'articolo 27 della legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2ª), sulla riscossione delle imposte dirette;

b) che decorso il termine di altri cinque giorni senza che la rata sia stata interamente pagata, sarà proceduto alla sospensione dell'esercizio della fabbrica ed il credito sarà ricuperato sulla cauzione, ed occorrendo sui beni del debitore.

Art. 51.

Per i fabbricanti che pagano la tassa anticipatamente, l'Ufficio tecnico deve non più tardi del giorno 10 di ogni mese:

trasmettere all'Intendenza di finanza un elenco in unico esemplare delle partite che rimangono pareggiate e di quelle per le quali risulti un credito a favore dei fabbricanti, annotandovi:

a) il nome e cognome di ciascun fabbricante;

b) la tassa netta liquidata a carico del medesimo;

c) la somma versata o depositata, e, per ciascuna partita, se la somma fu versata nella Sezione di Tesoreria, oppure presso quale Ufficio contabile fu depositata;

d) le differenze a credito, ove esistano;

trasmettere alla detta Intendenza altro elenco in doppio esemplare, delle partite per le quali risulti un debito a carico dei fabbricanti, con le indicazioni di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, e delle differenze a debito;

trasmettere pure alla detta Intendenza una nota separata per ciascun Ufficio contabile, dei fabbricanti rimasti in debito di tassa, specificando l'ammontare del debito ed il giorno entro il quale deve essere eseguito il pagamento;

far notificare a ciascun fabbricante rimasto in debito l'avviso di pagamento, con l'indicazione dei dati richiesti ai nn. 1, 2 o 3 dell'articolo 50, e dell'ammontare del debito di tassa.

L'avviso recherà l'avvertenza che il pagamento del debito di tassa deve essere fatto in una sola volta entro 8 giorni dalla notificazione dell'avviso stesso, e le altre avvertenze indicate all'ultimo comma dell'articolo precedente circa l'applicazione della multa, la sospensione dell'esercizio ed il ricupero del credito, che ha luogo, in questo caso, sui beni del fabbricante.

Art. 52.

L'Intendenza trasmette entro tre giorni, alla Delegazione del Tesoro, gli elenchi dei fabbricanti che pagano la tassa a rate quindicinali e quelli dei fabbricanti rimasti in debito di tassa. La Delegazione restituisce all'Intendenza, entro 24 ore, un esemplare degli elenchi, con attestazione di ricevimento.

Pure entro tre giorni, l'Intendenza spedisce a ciascun Ufficio contabile, la nota dei fabbricanti autorizzati a depositare la tassa presso esso Ufficio a rate quindicinali e quella dei fabbricanti rimasti in debito di tassa.

Art. 53.

Se entro il termine stabilito per il pagamento, il fabbricante non paga la tassa o la paga solo in parte, la Delegazione del Tesoro o l'Ufficio contabile applica e riscuote la multa sulla somma non pagata.

Decorsi altri 5 giorni dal termine suddetto, la Delegazione del Tesoro o l'Ufficio contabile partecipa all'Intendenza di finanza

l'ammontare della somma di cui il fabbricante è rimasto in debito distintamente per tassa e multa.

L'Intendenza emette subito il decreto di sospensione dell'esercizio della fabbrica e lo spedisce all'Ufficio tecnico, perchè provveda immediatamente al suggellamento degli apparecchi.

Il credito di tassa e della multa è ricuperato sulla cauzione del fabbricante, ed ove questa risulti insufficiente o si tratti di debito di fabbricanti che pagano la tassa anticipatamente, si procede su tutti i beni di pertinenza del debitore, con le norme, con i mezzi e con i diritti stabiliti dalle leggi del 20 aprile 1871 num. 192 (Serie 2ª) e del 2 aprile 1882 num. 674 (Serie 3ª).

Art. 54.

Per la riscossione della tassa dovuta dai fabbricanti che la versano presso l'esattore, l'Ufficio tecnico compila, per ciascuna Esattoria, gli elenchi in doppio originale inscrivendovi il nome e cognome del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica e tutti gli elementi accennati all'articolo 50, eccetto quelli delle lettere *a)* e *b)* dell'ultimo comma. Compila inoltre il riepilogo, pure in doppio originale, ed entro il giorno 5 di ciascun mese spedisce gli uni e l'altro all'Intendenza di finanza.

Entro il giorno 8, l'Intendenza fa consegnare per mezzo di un suo delegato un esemplare degli elenchi ed i due esemplari del riepilogo al ricevitore provinciale. Questi restituisce immediatamente all'Intendenza, per mezzo dello stesso delegato, un esemplare del riepilogo, da lui sottoscritto in segno di ricevimento, e fa pervenire a ciascun esattore, entro 48 ore, l'elenco delle somme da riscuotere. L'esattore gliene deve accusare ricevuta entro 24 ore.

Non più tardi del giorno 15 di ciascun mese, l'esattore fa intimare dal suo messo a ciascun fabbricante l'avviso di pagamento della somma dovuta. Nell'avviso devono essere riportati tutti i dati contenuti nell'elenco, e vi si devono inoltre scrivere le avvertenze di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'ultimo comma dell'articolo 50, con l'aggiunta, nel caso che la cauzione sia stata prestata mediante fideiussione, che sarà proceduto anche sui beni dei fideiussori.

Qualora il fabbricante non paghi nei 5 giorni dall'ultimo giorno utile per il pagamento, o paghi solo in parte la tassa dovuta, l'Esattore ne avvisa, entro 24 ore, l'Intendenza di finanza la quale provvede in conformità al terzo comma dell'articolo precedente. Se la cauzione fu prestata mediante deposito di denaro o di titoli del Debito pubblico, l'Intendenza, sopra richiesta dell'Esattore, dispone perchè il credito di quest'ultimo per tassa o per multa del 4 per cento sia ricuperato sulla cauzione. Se invece la cauzione fu prestata mediante fideiussione, o se risulta insufficiente, l'Esattore procede alla riscossione del suo credito con le norme, con i mezzi e con i diritti stabiliti dalle leggi del 20 aprile 1871 num. 192 (Serie 2ª) e del 2 aprile 1882 num. 674 (Serie 3ª).

L'Esattore è responsabile del danno che potesse derivarne dal ritardo nell'avvisare l'Intendenza del mancato pagamento della rata di tassa.

Art. 55.

La fabbrica sospesa dall'esercizio non può essere riattivata se non dopo che l'Intendenza di finanza abbia emesso il decreto di revoca della sospensione.

Il decreto di revoca non può essere rilasciato se il fabbricante non giustifica di avere pagata la tassa, o la multa del 4 per cento, oppure di avere reintegrata la cauzione.

Il decreto è dall'Intendenza comunicato in copia all'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 56.

Non più tardi dell'ultimo giorno di ciascun mese, e del giorno 15 del mese successivo, l'Esattore deve versare al Ricevitore provinciale rispettivamente l'ammontare della prima e della seconda rata. In caso di ritardo è assoggettato alla multa stabilita dall'articolo 81 della legge 20 aprile 1871 n. 192 (Serie 2ª).

Il Ricevitore deve versare nella Sezione di Tesoreria l'ammontare della prima rata entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il riepilogo, e l'ammontare della seconda rata entro il giorno 20.

Qualora non faccia il versamento nel termine stabilito, l'Intendenza applica la multa del 4 per cento o procede secondo la suddetta legge del 20 aprile 1871.

Art. 57.

Per ottenere il pagamento dell'aggio, gli Esattori ed i Ricevitori provinciali devono presentare all'Intendenza di finanza l'elenco descrittivo dei versamenti fatti, corredato delle relative quietanze.

L'Intendenza accertata la concordanza delle quietanze colle indicazioni dell'elenco, e segnato su ciascuna di esse la data e l'oggetto della presentazione, le restituisce; stende quindi sull'elenco la liquidazione dell'aggio e provvede al pagamento ai termini del regolamento di contabilità generale.

L'Esattore che sia in debito verso il Ricevitore od il Ricevitore che lo sia verso il Tesoro dello Stato, anche per penalità, non possono ottenere il pagamento dell'aggio finchè non abbiano giustificato il saldo del debito. L'aggio dovuto all'Esattore si devolve al Ricevitore provinciale e quello dovuto a quest'ultimo si devolve al Tesoro dello Stato, a sconto del debito rispettivo.

Art. 58.

Sulle somme versate direttamente nella Sezione di Tesoreria o depositate presso gli Uffici contabili, per rate quindicinali di tassa, per pagamenti eseguiti anticipatamente od a misura dell'estrazione degli spiriti dai magazzini, non è dovuto aggio o compenso alcuno all'esattore, al ricevitore provinciale, al tesoriere od al contabile dell'Ufficio finanziario.

Le multe del 4 per cento applicate sulle somme versate in ritardo, cadono rispettivamente a favore del Tesoro o dell'esattore, a seconda che il versamento doveva essere fatto presso la Sezione di Tesoreria o l'Esattore.

Quando la multa è riscossa dall'ufficio contabile, questo ne rilascia ricevuta a titolo di deposito e fa subito il versamento nella Sezione di Tesoreria in conto proventi del Tesoro, attenendosi alle norme del terz'ultimo comma dell'articolo 48, escluso però l'intervento dell'Ufficio tecnico.

Art. 59.

La cauzione dell'Esattore e quella del Ricevitore provinciale devono ragguagliarsi alla dodicesima parte della somma annua che sarà data loro in riscossione.

Esenzione del dazio di consumo per le materie prime destinate alla fabbricazione degli spiriti

Art. 60.

Le materie prime soggette a dazio di consumo, destinate alla fabbricazione degli spiriti sono, alla loro introduzione nei comuni chiusi, ammesse nelle fabbriche sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite per i generi destinati ai depositi daziari di proprietà privata.

L'Amministrazione daziaria può delegare agenti propri per accertare l'effettivo impiego delle dette materie nella fabbricazione degli spiriti, oppure può richiedere che gli agenti governativi preposti alla vigilanza nella fabbrica rilascino le analoghe attestazioni.

Il registro di deposito è scaricato in base all'accertato impiego delle materie nella fabbricazione degli spiriti.

Trasporto di spiriti soggetti a tassa destinati all'interno dello Stato — Magazzini di deposito

Art. 61.

Le bollette di cauzione per il trasporto degli spiriti soggetti

a tassa, sono rilasciate dagli Uffici finanziari incaricati della riscossione della tassa sulla fabbricazione della birra o delle acque gassose, nella cui circoscrizione si trova la fabbrica, l'opificio di rettificazione od il deposito.

Ove le esigenze del commercio lo richiedano, l'Intendenza potrà incaricare dell'emissione delle accennate bollette anche le Agenzie delle imposte e gli Uffici del registro.

La cauzione può essere prestata tanto dal mittente quanto dal destinatario.

Se la cauzione è offerta dal destinatario, non può essere accettata che dalle Dogane di primo ordine e da quelle di second'ordine della prima classe.

La cauzione data dal destinatario può valere per tutte le partite di spirito ch'egli riceve da provenienze diverse, ed è inscritta in appposito libretto a conto corrente, da conservarsi presso la Dogana.

Il libretto è munito di una serie di cedolette, le quali sono destinate a dar prova della prestata cauzione, per ogni singola partita di spirito da trasportarsi.

La dogana stacca dal libretto tante cedolette per somme dichiarate quante ne sono richieste dal titolare, nei limiti della somma costituente la cauzione cumulativa, e le spedisce agli Uffici che devono rilasciare le bollette di cauzione.

Essi Uffici trattengono le cedolette fino all'arrivo del certificato di scarico, quindi le restituiscono, previa riscossione della tassa sulla deficenza riscontrata dall'Ufficio destinatario, alla dogana che ha ricevuto il deposito, la quale rimette a credito del destinatario dello spirito la somma inscritta sulle cedole stesse.

Del rilascio delle bollette di cauzione in base alle cedolette, possono essere incaricati anche gli Agenti di vigilanza dipendenti dall'Ufficio tecnico.

Art. 62.

Per ottenere la bolletta di cauzione, l'interessato deve fare all'Ufficio od all'Agente incaricato di rilasciarla, una dichiarazione scritta, senza cancellature od alterazioni, e dare garanzia nei modi stabiliti dalla legge doganale, a meno che la cauzione non fosse stata prestata dal destinatario, secondo le norme dell'articolo precedente.

La dichiarazione deve contenere:

a) il nome e il cognome del mittente o del suo rappresentante;

b) l'ubicazione della fabbrica, dell'opificio o del magazzino da cui deve uscire lo spirito, specificando, ove trattisi di fabbrica, se sia soggetta, oppure non, alla vigilanza permanente;

c) la persona o la ditta cui lo spirito è destinato e l'opificio od il magazzino nel quale sarà introdotto;

d) il numero e la specie dei recipienti nei quali sarà trasportato lo spirito con le rispettive marche e cifre numeriche;

e) la quantità di spirito che si vuole estrarre e la sua ricchezza espresse in cifre e in lettere;

f) la quantità di alcool anidro corrispondente.

La dichiarazione non è accettata quando vi sia difetto di qualunque delle ora dette condizioni, e qualora lo spirito debba essere estratto da una distilleria non soggetta alla vigilanza permanente se la quantità dichiarata non sia almeno di un ettolitro.

Nella bolletta di cauzione, l'Ufficio o l'agente, oltre al riportare le indicazioni contenute nella dichiarazione, determina il tempo entro il quale lo spirito deve giungere al luogo di destinazione.

Ottenuta la bolletta di cauzione, l'interessato richiede l'intervento di un delegato dell'Ufficio tecnico per le operazioni di estrazione dello spirito.

Il delegato dell'Ufficio tecnico verifica la quantità ed il grado di forza dello spirito, la corrispondenza delle indicazioni della bolletta col numero, specie, marche e cifre dei recipienti, ed appone a questi i suggelli, certificando il compimento di tali operazioni mediante annotazioni sulla bolletta stessa.

Questa deve essere dal trasportatore esibita, durante il viaggio, agli agenti della Finanza ad ogni loro richiesta.

La tassa di bollo di centesimi dieci dovuta per la bolletta di cauzione è riscossa con le norme dettate dal seguente articolo 75.

Art. 63.

Giunti gli spiriti all'opificio di rettificazione o al magazzino cui sono diretti, il destinatario deve avvertirne subito l'agente delegato dall'Ufficio tecnico al servizio di vigilanza. A tale effetto, esso Ufficio dà preventivamente notizia all'interessato della residenza dell'agente.

Questi accerta l'integrità dei suggelli, procede alla verificazione della quantità e del grado di forza dello spirito e attesta sulla bolletta il risultato delle eseguite verificazioni. Quando esista una deficienza superiore al 2 per cento, l'agente compila processo verbale di contravvenzione a carico del mittente.

La bolletta è poscia dall'agente trasmessa all'Ufficio tecnico per le annotazioni nel registro, unitamente al verbale di contravvenzione, qualora sia stato compilato. Le annotazioni sono fatte distintamente per ciascuna bolletta, in base alla quantità riscontrata all'arrivo.

La bolletta è trattenuta a corredo del registro di magazzino ed il certificato di scarico annesso alla medesima, rivestito della indicazione del numero e della data del nuovo allibramento, è restituito all'Ufficio che ha emessa la bolletta e vale per la quantità che risulta arrivata a destinazione.

Tale restituzione è fatta a mezzo dell'Ufficio tecnico che aveva precedentemente in carico lo spirito.

La tassa dovuta sulle deficienze, ancorchè non eccedenti il 2 per cento, quando non sia stata versata direttamente nella sezione di Tesoreria dal mittente, è riscossa dall'Ufficio finanziario nella cui circoscrizione si trova la fabbrica od il deposito donde venne levato lo spirito.

Quando la tassa è riscossa dall'Ufficio finanziario, questo riceve la somma a titolo di deposito e la versa nella Sezione di Tesoreria, ritirandone quietanza a nome del mittente dello spirito, e seguendo le norme di cui all'articolo 48. Sul certificato di scarico dal quale risulta la deficienza dello spirito riscontrata all'arrivo, si riportano gli estremi della quietanza di Tesoreria.

Lo scarico dal registro della fabbrica, dell'opificio o del magazzino d'onde fu estratto lo spirito, ha luogo soltanto per la quantità riconosciuta all'arrivo; però è inscritta a credito la quantità corrispondente all'ammontare della quietanza di Tesoreria con la quale è stato eseguito il pagamento della tassa sulle deficienze eventualmente accertate.

La quantità dello spirito da scaricarsi dal registro non può mai superare quella che corrispondeva al debito di tassa al momento dell'estrazione.

Art. 64.

I commercianti all'ingrosso e gli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi che intendono di istituire un deposito di spiriti in magazzini sottoposti alle prescrizioni e sanzioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata; o i fabbricanti di cognac che vogliono custodire e preparare spirito di vino in magazzini consimili, devono farne domanda in carta da bollo all'Ufficio tecnico di finanza.

Nella domanda si deve indicare:

a) il nome e il cognome di chi vuole istituire il deposito e del suo rappresentante;

b) l'ubicazione del magazzino, i locali di cui si compone e il numero d'identificazione di ciascuno;

c) la quantità massima di spirito che vi sarà depositato.

Entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la domanda, l'Uf-

ficio tecnico procede alla verificazione del magazzino ed accerta che soddisfaccia alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, ordinando, ove occorra, gli adattamenti e le opere da compiersi.

Dopo la verificazione, purchè non siano emerse eccezioni rispetto ai locali o queste siano state rimosse mediante l'esecuzione dei lavori ordinati, l'Ufficio tecnico notifica all'interessato l'ammontare della cauzione da prestarsi a termini degli articoli 8 e 9 del testo di legge.

Nessuna introduzione di spirito nel magazzino può essere consentita, se l'esercente non prova all'Ufficio tecnico di avere prestata la cauzione, nei modi stabiliti dal comma 3° dell'articolo 37.

Sopra richiesta dell'Ufficio tecnico, la cauzione deve essere aumentata quando s'intenda tenere in deposito nel magazzino una quantità di spirito maggiore di quella dichiarata.

Art. 65.

L'introduzione nei magazzini degli spiriti accompagnati da bolletta di cauzione e la loro estrazione devono tenersi in evidenza a cura dell'Ufficio tecnico mediante annotazioni di carico o scarico sui registri e a ciascuna di esse deve sempre corrispondere la citazione del documento che giustifica il carico o lo scarico.

Il carico del registro è costituito dalla quantità per la quale si è attestato l'arrivo sulla bolletta di cauzione.

Lo scarico è costituito dalle quantità corrispondenti alle tasse pagate con quietanze di tesoreria o spedite con bolletta di cauzione.

Pei magazzini annessi alle fabbriche, il carico e lo scarico sono tenuti in evidenza nel registro di liquidazione della tassa.

Art. 66.

L'Ufficio tecnico esercita continua vigilanza sui magazzini ed eseguisce verificazioni ordinarie ogni semestre e straordinarie ogni qualvolta lo creda opportuno, compilando processo verbale in doppio esemplare da firmarsi anche dal fabbricante, dal rettificatore o dall'esercente del magazzino. Un esemplare del verbale è consegnato all'interessato.

Ad ogni verificazione ed all'esaurimento del deposito, viene fatto dall'Ufficio tecnico il riepilogo del carico e dello scarico risultante dai registri.

Per tutti indistintamente i magazzini, la quantità di spirito che deve trovarsi in deposito, non può mai essere inferiore a quella corrispondente al debito di tassa. Rispetto agli opifici di rettificazione, nell'accertare la detta quantità si deve tener conto di tutto lo spirito che vi esiste, sia grezzo, sia in corso di rettificazione, sia rettificato.

Se la quantità di spirito rinvenuta nel magazzino, è inferiore alla differenza fro il carico e lo scarico, il depositante è obbligato all'immediato pagamento della tassa sulle quantità mancanti, senza pregiudizio delle multe comminate dalla legge doganale per le differenze riscontrate nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata.

Si procede per contravvenzione se nella verificazione si trova una differenza di quantità in alcool anidro che ecceda il 2 per cento oltre il 5 per cento l'anno, da liquidarsi, quest'ultimo, per i periodi minori di un anno in proporzione di mese in mese compiuto.

Qualunque però sia la deficienza, la tassa è sempre dovuta ed è liquidata dall'Ufficio tecnico. Qualora il debitore non ne faccia subito il versamento, è data in riscossione al contabile delegato dall'Intendenza, il quale procede nei modi stabiliti dall'art. 15 della legge doganale, e dal terz'ultimo comma dell'art. 48 del presente regolamento.

Pei magazzini di preparazione del cognac, quando nelle verificazioni praticate prima che scada il triennio stabilito per la concessione dell'abbuono, si riscontrino deficienze, l'immediata riscossione della tassa ed il procedimento contravvenzionale hanno luogo, solo quando le deficienze stesse superino l'abbuono in proporzione del tempo decorso.

Però lo scarico dal registro, per le deficienze non eccedenti tale limite, non può farsi che in occasione di verificazione eseguita dopo decorso il termine di tre anni.

I minori cali in confronto all'abbuono legale di cui agli articoli 4 e 9 del testo di legge, possono estrarsi dai fabbricanti o dagli esercenti dei magazzini per la preparazione del cognac, con bolletta di legittimazione rilasciata in base al verbale di verificazione.

Art. 67.

Le quantità riscontrate nella verificazione sono annotate a carico nel nuovo conto che viene aperto.

Pei magazzini degli spiriti destinati alla preparazione del cognac, la quantità da riportarsi nel nuovo conto, è sempre quella constatata all'introduzione a meno che non sia decorso il triennio prescritto per godere dell'abbuono di affinazione e di giacenza.

A piè del conto chiuso, sono citate, col numero, data ed importo, le quitanze di Tesoreria per la tassa riscossa sulle deficienze ed è pur fatto cenno della presa in carico nel nuovo conto delle quantità riconosciute, in modo da dimostrare il pareggio fra il carico e lo scarico.

Art. 68.

Qualora il fabbricante od il rettificatore cessi dall'industria, lo spirito che esistesse nei magazzini annessi alla fabbrica od all'opificio è considerato come in deposito in un magazzino da commerciante all'ingrosso.

Sono ugualmente considerati come in deposito in un magazzino da commerciante all'ingrosso gli spiriti che esistessero nei magazzini delle fabbriche o degli opifici di rettificazione, qualora avvenga il passaggio della fabbrica o dell'opificio ad altro esercente, ma non il passaggio degli spiriti.

Nei detti casi dev'essere prestata la cauzione richiesta per i magazzini di commerciante all'ingrosso, entro 15 giorni dalla cessazione dell'industria o dal passaggio della fabbrica o dell'opificio al nuovo esercente.

Fino a che non sia prestata la nuova cauzione, è interdetta ogni ulteriore introduzione di spirito nei magazzini, e non è svincolata la precedente cauzione.

Decorso l'accennato termine di 15 giorni senza che la cauzione sia stata prestata, o decorsi altri 90 giorni senza che sia stata fatta l'estrazione per il passaggio al consumo o con bolletta di cauzione, di tutto lo spirito, quale ancora esistente nei magazzini è ritenuto come abbandonato ed a disposizione dell'Amministrazione; la quale ha diritto di venderlo, col consenso dell'Autorità giudiziaria, al migliore offerente, anche a semplice trattativa privata, conservando in ogni caso integre le sue ragioni di credito sulla cauzione e contro il fabbricante o rettificatore, salvo solo la compensazione fino a concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita, dedotte le spese.

Fabbriche di aceto che impiegano spirito a tassa ridotta

Art. 69.

Il fabbricante di aceto che voglia ottenere la concessione d'impiegare nella sua industria spirito a tassa ridotta, deve presentare denunzia della fabbrica all'Ufficio tecnico di finanza, scritta in doppio originale, indicante:

a) l'ubicazione della fabbrica e i locali di cui è composta, con speciale designazione del magazzino destinato al deposito dello spirito;

b) il metodo di preparazione dell'aceto;

c) la produttività media giornaliera della fabbrica ed il tanto per cento di alcool adoperato.

L'Ufficio tecnico restituisce un esemplare della denunzia con attestazione del giorno in cui fu presentata, e nel termine di 15

giorni procede alla verificazione della fabbrica seguendo, rispetto al magazzino di deposito dello spirito, le norme indicate all'articolo 64, e compilando quindi il relativo verbale in doppio esemplare, uno dei quali è consegnato al fabbricante che ha l'obbligo di custodirlo nei locali di fabbrica e di esibirlo agli agenti di vigilanza ad ogni loro richiesta.

Lo spirito da spedirsi alle fabbriche di aceto non deve segnare meno di 90 gradi dell'alcoolometro centesimale ufficiale. Nel registro della fabbrica, dell'opificio o del magazzino, da cui lo spirito proviene, la bolletta di cauzione è citata a scarico per la metà soltanto della tassa; per l'altra metà deve essere citata la quitanza di pagamento.

In quanto al modo di prestare la cauzione a garanzia della tassa o sopratassa non abbonata, al rilascio della bolletta di cauzione, all'introduzione in magazzino ed all'allibramento nel registro, alla costituzione della cauzione per la giacenza dello spirito in deposito, nonchè alle verificazioni ordinarie e straordinarie ed ai pagamenti sulle deficienze, sono da osservarsi le disposizioni degli articoli dal 61 al 67 inclusivi. Però se si tratta di spirito importato dall'estero, il pagamento della sopratassa dovuta sulle deficienze a compimento di quella già riscossa, è eseguito presso la Dogana che ha emessa la bolletta di cauzione.

Art. 70.

Almeno tre giorni prima d'iniziare la lavorazione, il fabbricante di aceto deve presentare, in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico di finanza una dichiarazione indicante la quantità di spirito che sarà impiegato e il suo grado di forza, la proporzione in cui lo spirito entra nelle miscele, la durata e l'orario giornaliero della lavorazione.

Uno degli esemplari della dichiarazione, vidimato dall'ufficio, viene restituito all'interessato, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di presentarlo agli agenti di finanza ad ogni loro richiesta.

L'agente delegato alla vigilanza assiste all'estrazione dal magazzino della quantità di spirito dichiarata per la lavorazione, accertandone il grado di forza, nonchè all'adulterazione dello spirito stesso, ed alla formazione delle miscele.

L'adulterazione si deve effettuare mescolando allo spirito il tre per cento di acido acetico assoluto, od il quindici per cento di aceto concentrato.

Il detto agente inscrive sulla dichiarazione la quantità ed il grado di forza dello spirito estratto, ne attesta l'avvenuta adulterazione, e vigila inoltre perchè tutto lo spirito adulterato sia impiegato nella formazione delle miscele. Trasmette poscia la dichiarazione all'Ufficio tecnico per lo scarico dello spirito dal registro di magazzino.

È fatto obbligo al fabbricante di tenere un registro nel quale sia posto in evidenza:

a) la quantità delle miscele preparate;

b) la quantità di esse miscele che giornalmente viene passata ai tini di acetificazione;

c) la quantità del prodotto giornaliero;

d) la quantità e la destinazione del prodotto estratto, volta per volta, dalla fabbrica.

Questo registro deve rimanere a disposizione degli agenti di vigilanza, i quali possono, quandochessia, procedere agli opportuni riscontri, per accertare la concordanza della quantità di aceto ottenuto con quella dello spirito estratto dal magazzino.

Nel caso di cessazione dall'industria della fabbricazione dell'aceto, lo spirito che esistesse nel magazzino annesso alla fabbrica decade dal beneficio della riduzione della tassa e va soggetto alle disposizioni dell'articolo 68.

Trasporto e deposito degli spiriti non più soggetti a tassa

Art. 71

Agli effetti del trasporto e del deposito, salva l'eccezione di cui all'art. 79, sono bevande alcooliche quelle che il Repertorio della tariffa doganale rimanda a spiriti dolcificati od aromatizzati, escluse l'acquavite, la grappa e la così detta sambuca.

Non sono però considerati bevande alcooliche gli spiriti ai quali sia stata fatta un'aggiunta di sostanze zuccherine, aromatiche o coloranti in modo però da non trasformarli in veri e propri liquori o rosoli.

Sono considerati come spiriti i residui della distillazione e della rettificazione, quantunque adulterati.

Per la risoluzione delle controversie rispetto alla qualificazione dei liquidi spiritosi, si applicano le norme stabilite dalla legge del 13 novembre 1887 n. 5028 (serie 3ª), eccezione fatta della disposizione dell'art. 11 e di quella del primo periodo del comma primo dell'articolo 12, e ciò in relazione all'articolo 23 del testo di legge.

Nell'applicazione delle suddette norme, deve intendersi che alla Dogana è sostituito l'Ufficio tecnico di finanza e che la Camera di commercio, alla quale, sopra richiesta di colui che ha sollevata la controversia, occorre far capo, è quella nella cui circoscrizione si trova il luogo ove fu rinvenuto il liquido spiritoso in circolazione od in deposito.

Art. 72.

Sono documenti giustificativi del trasporto degli spiriti:

a) le bollette di legittimazione;

b) le bollette di pagamento dei diritti di confine, quando si tratti di spiriti provenienti dall'estero, purchè sopra richiesta della parte, espressa nel corpo della dichiarazione di entrata, siano dalla Dogana rivestite delle indicazioni di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'articolo 75.

È però in facoltà dell'importatore di richiedere alla Dogana, per il trasporto degli spiriti a destinazione, il rilascio di una o più bollette di legittimazione in base a quella di pagamento, a tergo della quale la Dogana fa, in questo caso, le opportune annotazioni di discarico.

Art. 73.

Gli Uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione per il trasporto degli spiriti, sono:

a) le Dogane e le sezioni di dogana;

b) gli Uffici tecnici di finanza;

c) i Magazzini di deposito e gli Uffici di vendita dei generi di privativa;

d) le Brigate delle Guardie di finanza;

e) gli Agenti addetti alla vigilanza nelle fabbriche o negli opifici.

Ove le esigenze del commercio lo richiedano, le Intendenze di finanza possono incaricare dell'emissione delle accennate bollette, anche:

f) le Agenzie delle imposte;

g) gli Uffici del Registro;

h) i Ricevitori del Lotto.

Nei Comuni di maggiore importanza o dove sia richiesto dalle esigenze del commercio oppure dalla topografia dei centri abitati, l'incarico di rilasciare le bollette può essere dato a più di un Ufficio.

Nei luoghi notevolmente distanti dalla sede di alcuno dei detti Uffici, le Intendenze di finanza provvedono perchè le bollette siano rilasciate da Agenti inviati periodicamente nei luoghi stessi.

Gli Uffici diversi da quelli delegati per la riscossione delle tasse sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose, sono considerati quali sezioni di questi ultimi.

Art. 74.

Per gli spiriti esistenti nei depositi di che all'articolo 12 del testo della legge, per quelli esistenti nelle fabbriche che pagano la tassa anticipatamente od a rate quindicinali e per quelli liberi di tassa esistenti negli opifici di rettificazione, la bolletta di legittimazione non può essere rilasciata se l'interessato non

presenta all'Agente il registro di carico e scarico, e se da questo non riulta che nel deposito, nella fabbrica o nell'opificio si trova una quantità di spirito almeno uguale a quella per cui si chiede la bolletta.

Per gli spiriti sui quali la tassa è pagata a misura dell'estrazione, la bolletta di legittimazione è rilasciata in base al registro di liquidazione od a quello di magazzino, e in essa bolletta si cita la quietanza di pagamento.

Art. 75.

La bolletta di legittimazione deve contenere le indicazioni seguenti:

a) nome e cognome del richiedente e qualità ed ubicazione del deposito o del magazzino dal quale lo spirito deve estrarsi;

b) nome e cognome del destinatario e luogo preciso di destinazione dello spirito;

c) quantità dello spirito e grado di forza: qualità, numero o marche dei recipienti;

d) termine utile per raggiungere la destinazione.

La tassa di bollo di centesimi 10 è riscossa mediante corrispondente marca da bollo a tassa fissa da applicarsi sulla bolletta all'atto del rilascio.

Tale marca, a cura dell'Agente, che emette la bolletta ed ai termini dell'articolo 16, secondo capoverso, della legge 13 settembre 1874, n, 2077, è apposta in prossimità della linea di separazione dalla matrice ed annullata con la sovrapposizione del bollo d'Uffizio, in modo che questo bollo rimanga impresso in parte sulla matrice ed in parte sulla bolletta.

Quando invece l'Agente non abbia un bollo proprio, egli, a norma di quanto é disposto dal capoverso 4° o seguenti del sopracitato articolo 16, applica la marca in fine della bolletta ed immediatamente prima della firma, e ne eseguisce l'annullamento scrivendo in una sola linea ed in tutte lettere la data del rilascio, in guisa che la scritturazione incominci sul foglio al lato destro della marca e passando orizzontalmente su di essa vada a terminare parimenti sul foglio al lato sinistro.

Art. 76.

Per i trasporti in cabotaggi, la bolletta di legittimazione deve accompagnare lo spirito, unitamente con la bolletta di lasciapassare, e serve per la continuazione del viaggio per via di terra, fino al luogo di destinazione.

Art. 77.

Gli Uffici incaricati del rilascio delle bollette di legittimazione hanno la facoltà di prorogare, a richiesta anche verbale delle parti, la validità delle bollette stesse, purchè non siano scadute, o sia riconosciuto insufficiente il termine concesso per raggiungere l'assegnata destinazione, oppure sieno avvenuti giustificati ritardi nella spedizione o nel trasporto dello spirito.

Hanno parimente la facoltà di mutare la destinazione della merce o di autorizzare il ritorno di questa al luogo di partenza, stabilendo in entrambi i casi il termine utile per raggiungere la nuova destinazione.

Le Intendenze di finanza hanno inoltre la facoltà di prorogare la validità delle bollette ancorchè scadute, qualora la scadenza sia avvenuta durante il trasporto della merce col mezzo di ferrovia o per via di mare.

Della proroga accordata o della nuova destinazione, deve farsi risultare nella bolletta di legittimazione.

Art. 78.

Quando avvenga di trasportare una quantità di spirito eccedente 10 litri, ma suddivisa in più partite, ciascuna delle quali non superi il detto limite, e sia destinata ad un luogo diverso, non si richiede la bolletta di legittimazione, purche ogni singola partita sia accompagnata dalla fattura di vendita rilasciata dall'esercente di un deposito denunziato.

Art. 79.

Chiunque voglia tenere in deposito una quantità di spirito non più soggetto a tassa, maggiore di 20 litri, qualunque sia l'uso cui intende destinarlo, deve, almeno 10 giorni prima, farne denunzia in doppio esemplare all'Ufficio tecnico di finanza, indicando il proprio nome e cognome e l'ubicazione precisa del deposito.

Allo stesso obbligo sono sottoposti i fabbricanti di spirito che pagano la tassa anticipatamente od a rate quindicinali, nonchè i rettificatori che trattano spiriti non più soggetti a tassa.

L'Ufficio tecnico restituisce all'interessato uno degli esemplari della denunzia, munito dell'indicazione del giorno in cui fu presentata, e nello stesso tempo dispone perchè dall'Ufficio finanziario gli sia consegnato il registro di carico e scarico, nonchè il registro memoriale.

Sono esentati dall'obbligo di tenere il registo di carico e scarico e il registro memoriale i venditori al minuto di bevande alcooliche, comprese l'acquavite, la grappa e la così detta sambuca, quando il consumo di queste avvenga nello stesso locale di vendita.

Art. 80.

Nei depositi non si possono introdurre spiriti se non in partite ciascuna maggiore di 10 litri od accompagnati da bolletta di legittimazione, eccezione fatta per i depositi delle fabbriche di cui al comma secondo dell'articolo precedente, limitatamente però agli spiriti in esse prodotti.

Il titolare del deposito ha l'obbligo di inscrivere nel registro:

dalla parte del carico, la data dell'introduzione in deposito delle singole partite di spirito e le relative quantità e grado di forza, citando la data ed il numero della bolletta di legittimazione, nonchè l'Ufficio che l'ha emessa;

dalla parte dello scarico, alla fine di ciascun giorno, la quantità complessiva ed il grado medio di forza dello spirito estratto per il consumo, a partite non superiori a 10 litri.

Nelle fabbriche di cui al comma secondo dell'articolo precedente, il carico del registro viene giustificato con l'indicazione degli estremi della dichiarazione di lavoro.

I trasformatori, gli esercenti stabilimenti enologici ed i fabbricanti di liquori, devono giornalmente segnare a discarico nel registro le quantità prelevate dal deposito per l'impiego nelle operazioni di trasformazione, di concia o di preparazione di liquori.

In ogni caso, si devono portare a discarico, le quantità deficienti per cali e dispersioni dello spirito.

I fabbricanti, di cui al comma secondo dell'articolo precedente, che rettifichino gli spiriti prodotti nella fabbrica, e gli esercenti gli opifici di rettificazione di cui al comma stesso, devono inoltre portare a discarico i cali dipendenti dalle operazioni di rettificazione.

Le singole partite estratte giornalmente per il consumo in quantità non superiore a 10 litri e quelle prelevate per le operazioni di trasformazione, di concia e di preparazione di liquori, la somma delle quali è da portarsi a discarico, a' sensi del comma secondo, parte seconda, e del comma quarto, devono essere tenute in evidenza in un registro *memoriale*.

Nello stesso registro si devono anche segnare le quantità deficienti per cali e dispersioni, nonchè i cali di rettificazione.

Per le estrazioni di spiriti da trasportare in quantità maggiore di 10 litri, il discarico del registro è sempre fatto dall'Agente che rilascia la bolletta di legittimazione, citando la data ed il numero della bolletta stessa ed indicando la quantità dello spirito da estrarsi dal deposito.

Il detto Agente deve certificare con la propria firma l'annotazione di discarico.

Il registro di carico e scarico deve portare a corredo le bollette di legittimazione e di pagamento dei diritti di confine, e deve essere presentato insieme col registro memoriale, agli Agenti della Finanza ad ogni loro richiesta.

Questi hanno facoltà di procedere, ogni qual volta lo credano opportuno, alla verificazione dello spirito esistente nel deposito,

Lo spirito che si riscontrasse in eccedenza in confronto alle risultanze del registro, tenuto conto dei documenti a corredo, è considerato di contrabbando.

Nel nuovo registro sono riportate le cifre indicanti la rimanenza degli spiriti.

Art. 81.

Avvenendo lo smarrimento, o la distruzione del registro di carico e scarico, il titolare del deposito deve avvisarne immediatamente l'Ufficio tecnico di finanza, giustificando che il fatto è dovuto a forza maggiore.

L'Ufficio tecnico ricostituisce il carico del registro in base alle bollette che hanno servito tanto per l'introduzione degli spiriti nel deposito, quanto per l'estrazione ed in base al registro memoriale. A tal fine l'interessato ha obbligo di presentare al detto Ufficio le accennate bollette, ovvero, in mancanza di esse, equivalenti certificati degli Uffici finanziari.

La quantità di spirito per la quale non risultasse giustificata la giacenza, è considerata di contrabbando.

Art. 82.

All'esaurimento del registro di carico e scarico o del registro memoriale, ed in ogni caso alla fine dell'anno solare, il registro è chiuso dall'Ufficio finanziario al quale gli interessati devono pertanto consegnarlo, con a corredo i prescritti documenti e con il registro memoriale.

L'Ufficio finanziario rilascia all'interessato registri nuovi sui quali riporta la rimanenza risultante dal registro chiuso che spedisce all'Ufficio tecnico insieme con i documenti.

Esportazioni

—

Art. 83.

Alle operazioni di esportazione all'estero degli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori; degli spiriti in natura aggiunti ai vini comuni, ai mosti od alle frutta e del cognac sono autorizzate soltanto le dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine della prima classe, quando non sia altrimenti provveduto con disposizioni speciali.

Art. 84.

Per l'esportazione dei vini tipici conciati all'infuori dell'assistenza dell'Amministrazione finanziaria, e per l'esportazione dei liquori con diritto al rimborso della tassa, sono da osservarsi le disposizioni del comma 2° dell'articolo 59 della legge doganale.

L'esportatore deve indicare nella dichiarazione non solo la quantità, ma anche il grado alcoolico del vino tipico o del liquore da esportare, e la dogana di uscita deve scrivere in cifre e in lettere la quantità riscontrata nella verificazione.

Inoltre la dogana preleva due campioni di un litro ciascuno, se trattasi di vini tipici, e di un mezzo litro ciascuno, se trattasi di liquori, e a spese dell'esportatore li suggella con i bolli della finanza e dell'interessato e li trasmette all'Ufficio tecnico di finanza, dal quale dipende la provincia ove esiste lo stabilimento, perchè ne eseguisca la verificazione nel modo indicato all'articolo seguente, salvo che la dogana stessa non sia stata autorizzata ad eseguire tale verificazione.

È in facoltà dell'esportatore di chiedere all'Ufficio tecnico di finanza, almeno tre giorni prima di estrarre i vini tipici od i liquori dallo stabilimento, che la verificazione sia fatta sopra luogo. In tale caso sono a carico dell'interessato le spese per indennità al personale delegato.

La richiesta è fatta mediante presentazione della dichiarazione di esportazione. Su questa l'Ufficio tecnico indica la data della presentazione ed attesta la concordanza tra la matrice e la figlia. Procede poscia alla verificazione della quantità e grado di forza dei vini tipici o dei liquori da esportarsi e ne fa attestazione nello spazio destinato a ricevere il risultato di visita, aggiungendovi l'indicazione dei suggelli apposti ai recipienti.

La dichiarazione viene dall'Ufficio tecnico posta in busta chiusa a suggello e consegnata all'esportatore per la presentazione colle merce alla dogana di uscita.

La dogana, riconosciuti intatti i suggelli, converte la dichiarazione in bolletta e stacca la figlia che consegna all'interessato.

Se dalla finanza o dall'interessato viene impugnato il risultato della verificazione, si spedisce il secondo campione al Ministero, che provvede ad una nuova analisi, il risultato della quale deve ritenersi come definitivo. Del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la nuova analisi, è dato avviso all'interessato, il quale può intervenire o farsi rappresentare.

Art. 85.

La quantità di spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici viene determinata con l'uso della formola:

$$G = \frac{100}{100 - X}(a - X)$$

nella quale a dinota la ricchezza alcoolica effettiva del vino conciato ed X quella del vino naturale.

La determinazione del grado alcoolico effettivo dei vini tipici e dei liquori, si fa per mezzo della distillazione, adoperando gli apparecchi somministrati dall'Amministrazione ed ufficialmente verificati.

Sostituendo nella formola i valori di a risultanti dalla prova con la distillazione, e quelli di X stabiliti dall'articolo 13 del testo della legge, si ottiene la quantità di alcool assoluto, espressa in gradi, aggiunta ad un ettolitro di vino tipico, sulla quale va liquidata la restituzione.

Se si tratta di liquori, la restituzione va liquidata su tutta la quantità di spirito risultante dal saggio con la distillazione.

Del grado alcoolico reale dei vini tipici o dei liquori, riscontrato con l'analisi dei campioni, si fa constare sulla bolletta di uscita, scrivendolo in cifre ed in lettere.

Art. 86.

Per ottenere la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai vini tipici, o contenuto nei liquori occorre sia fatta domanda all'Intendente di finanza della provincia ove risiede l'esportatore.

La domanda deve avere a corredo le bollette di esportazione originali, munite della indicazione del grado alcoolico dei vini tipici o dei liquori esportati, e dev'essere presentata, entro il termine prescritto dall'articolo 15 del testo della legge.

Art. 87.

I fabbricanti, i rettificatori ed i commercianti all'ingrosso, che vogliano esportare spiriti in natura od introdurli nei depositi doganali con abbuono della tassa di fabbricazione, devono provvedersi della bolletta di cauzione, alla quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 61, 62 e 63. Devono inoltre presentare alla Dogana la dichiarazione, indicando la quantità ed il grado di forza dello spirito e facendo riferimento alla bolletta di cauzione.

Uguale procedimento deve adottarsi per l'esportazione del cognac.

Se l'estrazione dello spirito è fatta da una distilleria non soggetta alla vigilanza permanente, il limite minimo di quantità da estrarsi per ogni volta non può essere inferiore a due ettolitri. Se invece trattasi di cognac, non può essere inferiore ad un ettolitro.

La Dogana procede alla verificazione della merce e converte la dichiarazione in bolletta, facendo analoga attestazione su quella di cauzione. Tanto in essa bolletta quanto nella dichiarazione, il risultato di visita deve essere espresso scrivendo in tutte lettere la quantità dello spirito ed il suo grado di forza.

La bolletta di cauzione è dalla Dogana spedita all'Ufficio tecnico che aveva precedentemente in carico lo spirito. Il certificato di scarico è spedito all'Ufficio che ha emessa la bolletta di cauzione, il quale, nel caso di deficienza, procede a norma dell'articolo 63.

Art. 88.

Le operazioni di concia dei vini comuni, dei mosti e delle frutta da esportarsi possono aver luogo negli spazi doganali e negli stabilimenti enologici.

Però il Capo della Dogana o l'Ufficio tecnico di finanza, sulla richiesta dell'interessato, può autorizzare che le operazioni siano compiute in altre località, purchè si prestino all'esercizio di una efficace vigilanza tanto sullo spirito da impiegarsi nella concia quanto sul vino conciato, e la parte paghi le indennità di viaggio o di soggiorno agli Agenti deputati ad assistere alla miscela.

Quando la miscela avvenga fuori degli spazi doganali o dello stabilimento enologico, lo spirito da trasportarsi dalla Dogana o dal magazzino dello stabilimento enologico al luogo della concia, è scortato da agenti di vigilanza.

È in facoltà dell'esportatore di richiedere, invece della scorta, il rilascio di una bolletta di cauzione.

Art. 89.

Per la concia dei vini comuni, del mosto e delle frutta con alcool estero in esenzione della sopratassa di fabbricazione, l'esportatore deve presentare alla Dogana una dichiarazione di lasciapassare per merci estere, nella quale, oltre le indicazioni richieste dalla legge doganale, deve specificare quelle riguardanti la quantità dei vini, dei mosti o delle frutta da conciare e la quantità e grado di forza dello spirito da impiegare.

Le operazioni di concia devono essere compiute alla presenza di un ufficiale della Dogana, il quale appone sulla detta dichiarazione di lasciapassare le attestazioni dell'avvenuta miscela, ripetendo in lettere la quantità ed il grado di forza dello spirito effettivamente impiegato. Inoltre liquida il dazio di entrata per il quale viene staccata apposita bolletta di riscossione, con riferimento al lasciapassare per merci esteri.

Eseguito il pagamento, la dichiarazione di lasciapassare viene convertita in bolletta e consegnata all'esportatore per l'imbarco della merce.

Quando l'esportazione avvenga per via di terra e la Dogana non si trovi all'estremo confine, l'esportatore invece della dichiarazione di lasciapassare, ne presenta altra per spedizione alla Dogana di confine con bolletta di cauzione, come praticasi per le merci estere spedite da una ad altra Dogana, seguendo, nel resto, le norme stabilite più sopra.

Art. 90.

Per la concia dei vini comuni, del mosto e delle frutta con spirito nazionale, da compiersi negli spazi doganali o negli altri luoghi all'uopo designati dal Capo della Dogana, l'interessato presenta una dichiarazione di esportazione, la quale, oltre ai dati richiesti dalla legge doganale, deve contenere quelli riguardanti la quantità dei vini, dei mosti o delle frutta da conciare, e la quantità e grado di forza dello spirito da impiegare, con riferimento alla bolletta di cauzione che ha servito per il trasporto dello spirito, oppure al registro in cui lo spirito è allibrato.

La Dogana procede come all'articolo precedente, esclusa la riscossione del dazio, converte la dichiarazione in bolletta, e dopo accertata l'esportazione del prodotto miscellato invia la bolletta di cauzione ed il certificato di scarico agli Uffici indicati nell'ultimo comma dell'articolo 87. Nelle attestazioni sulla bolletta di cauzione, la Dogana deve far cenno dell'avvenuta miscela.

Art. 91.

Se intendesi di eseguire la concia nello stabilimento enologico od in località diverse dagli spazi doganali o designati dal capo della dogana, la dichiarazione di esportazione, di cui nel precedente articolo, deve essere presentata all'Ufficio tecnico di finanza tre giorni prima o in quel termine più breve che fosse stato stabilito di comune accordo.

L'Ufficio tecnico accerta la concordanza della matrice con la figlia, e dispone per l'assistenza alle operazioni di miscela.

Compiute le operazioni di miscela, gli agenti che l'hanno presenziata appongono analoga attestazione tanto sulla dichiarazione matrice quanto sulla figlia nello spazio destinato a ricevere il risultato di visita, ripetendo in tutte lettere la quantità ed il grado di forza dello spirito impiegato.

Il prodotto della miscela viene quindi accompagnato alla dogana di confine con bolletta di cauzione per la tassa inerente allo spirito impiegato, facendo riferimento alla dichiarazione di esportazione sopra indicata.

Per la emissione della bolletta di cauzione, l'applicazione dei suggelli ai recipienti e le attestazioni da porsi sulla bolletta sono applicabili le disposizioni degli articoli 61, 62 e 63.

Art. 92.

La bolletta di cauzione e la dichiarazione di esportazione devono essere presentate alla dogana insieme col prodotto della miscela.

La dogana, verificata l'incolumità dei suggelli, converte la dichiarazione in bolletta, procedendo, per tutto il resto, come agli articoli 89 e 90.

Art. 93.

I prodotti miscelati negli spazi doganali con spirito nazionale, devono esportarsi subito.

Di regola devono egualmente esportarsi subito i prodotti conciati nei detti spazi con spirito estero, ed anche quelli conciati con spirito nazionale, sotto la vigilanza dell'Ufficio tecnico di finanza.

Qualora però, per circostanze speciali od impreviste, occorra ritardare l'esportazione dei prodotti indicati al 2° comma, si procede nel modo seguente:

Per lo spirito estero, in luogo della dichiarazione di lasciapassare, l'interessato presenta alla dogana una dichiarazione di introduzione in deposito e la dogana fa su questa le attestazioni di cui all'art. 89.

Invece per gli spiriti di produzione interna, si accorda per la presentazione della merce alla dogana un congruo termine che comprenda anche il tempo della sosta nel luogo della concia. Qualora però la sosta dovesse protrarsi oltre 10 giorni, i prodotti miscelati devono essere introdotti in un magazzino chiuso a doppia chiave e non si accorda lo scarico della bolletta di cauzione che ha servito per il trasporto dello spirito al luogo della concia, se non dopo che sia stata emessa la nuova bolletta di cauzione per la spedizione del vino conciato alla dogana di confine.

Art. 94.

L'Ufficio tecnico di finanza quando riceve dalla Dogana la bolletta di cauzione di cui agli articoli 87, 90 e 92, fa l'abbuono di tassa nella misura stabilita dall'art. 14 della legge con detrazione degli accertamenti di fabbrica o collo scarico dal registro di magazzino.

Riguardo alle fabbriche che pagano la tassa anticipatamente, accredita la somma corrispondente alla tassa da abbuonarsi sullo spirito esportato per le lavorazioni successive.

Vigilanza

—

Art. 95.

Il servizio di vigilanza e di riscontro è affidato agli Uffici tecnici di finanza, che lo esercitano per mezzo degli ingegneri e del personale dipendente, nonchè delle Guardie di finanza le quali per l'esecuzione del servizio stesso dipendono e ricevono istruzioni dal detto Ufficio.

In via sussidiaria, concorrono all'esecuzione del servizio di vigilanza i regi carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza.

Art. 96.

Sono soggetti alla vigilanza:

a) le fabbriche di spirito, gli opifici di rettificazione e di trasformazione, i locali ove si adoperano apparecchi per operazioni diverse dalla distillazione, rettificazione e trasformazione degli spiriti, ed i locali nei quali si custodiscono apparecchi distillatori o parte dei medesimi;

b) le fabbriche di aceto ed i locali annessi;

c) i magazzini degli spiriti vincolati a tassa, compresi quelli di preparazione del cognac;

d) gli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare;

e) i depositi di spiriti liberi di tassa.

Art. 97.

Gli Agenti hanno diritto di accedere liberamsnto nei luoghi indicati all'articolo precedente, per eseguirvi gli opportuni riscontri ed inventari, e di esaminare i registri ed i documenti prescritti dal presente regolamento.

Hanno inoltre il diritto di prelevare campioni delle materie prime, di quelle in corso di lavorazione e dei prodotti, senza che il proprietario possa richiedere alcun compenso. Del prelevamento, devono però redigere verbale in doppio originale, da firmarsi anche dall'interessato, al quale ne è consegnato un esemplare.

Gli esercenti hanno l'obbligo di prestarsi allo scopo di agevolare agli Agenti le operazioni di riscontro.

Art. 98.

Qualunque sia il sistema di accertamento della tassa nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente, l'Amministrazione ha la facoltà di tenere speciali registri per annotarvi i movimenti di entrata o di consumo delle materie prime.

L'Ufficio tecnico ha diritto, ogni qual volta lo creda opportuno, di procedere, in concorso del fabbricante, all'inventario delle materie prime alcooliche od alcoolizzabili esistenti in fabbrica e di esperimentarne, ove occorra, la ricchezza alcoolica.

Spese

Art. 99.

Nei casi in cui le spese per la vigilanza sono a carico della parte, occorre che sia fatto prima il deposito presso l'Ufficio tecnico di finanza della somma da questo stabilita, salvo la sistemazione del conto in fine di mese.

Provvedimenti per l'igiene degli spiriti

Art. 100.

I residui della rettificazione (teste e code), devono essere adulterati a cura dell'Ufficio tecnico di finanza con l'olio animale del Dippel, grezzo al mezzo per cento, ovvero con un miscuglio del mezzo per cento di piridina e del 2 per cento di alcool metilico o con quelle altre sostanze che fossero prescritte dall'Amministrazione, sul conforme avviso del Consiglio superiore di sanità.

L'adulterazione deve risultare da processo verbale firmato dall'agente della finanza e dall'interessato.

La quantità di residui adulterati per la quale si può accordare il rimborso di lire 40 l'ettolitro, è stabilita in ragione:

a) del 2 per cento, se lo spirito rettificato fu estratto da sostanze amidacee o zuccherine;

b) del 3 per cento, se lo spirito fu ricavato dal vino o dalle feccie di vino;

c) del 6 per cento, se lo spirito proviene dalla distillazione delle vinaccie, frutta, ecc.

Il rimborso è fatto mediante abbuono sulla tassa dovuta, e non è ammesso per gli spiriti già passati al consumo.

Art. 101.

Ferma l'osservanza delle disposizioni di cui nel precedente articolo e salvo il passaggio degli spiriti dalle fabbriche agli opifici di rettificazione, non è permessa l'uscita degli spiriti dalle fabbriche e dagli opifici di rettificazione, che alle seguenti condizioni:

1° se trattasi di spirito derivato dall'amido e dalle sostanze amidacee, dai residui della fabbricazione o della raffinazione dello zucchero, dalle barbabietole e dai tartufi di canna, esso deve avere non meno di gradi 95 dell'alcoolometro centesimale ufficiale;

2° se trattasi di spirito derivato dalle frutta, dalle vinaccie, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese al n. 1, escluso lo spirito di vino, deve avere non meno di gradi 90 del detto alcoolometro;

3° se trattasi di spirito derivato dal vino e dalle feccie di vino, deve avere non meno di gradi 85 del detto alcoolometro;

4° se trattasi di acquavite, oppure di cognac di vino, bisogna che abbia una ricchezza alcoolica compresa tra 40 e 65 gradi dello stesso alcoolometro.

Art. 102.

Non è permessa l'importazione dall'estero:

1° dei residui della rettificazione se non sono adulterati nei modi stabiliti dall'articolo 100;

2° dell'alcool che non abbia almeno 95 gradi dell'alcoolometro centesimale ufficiale.

Art. 103.

La concessione di che al comma 5° dell'articolo 8 del testo della legge riguardante il deposito degli spiriti soggetti a tassa presso gli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi; le agevolezze di che all'articolo 10 del suddetto testo, per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto; la restituzione e gli abbuoni di tassa, di che agli articoli 13 e 14 del testo stesso, sono subordinate alla condizione che l'alcool abbia i caratteri stabiliti nell'articolo 101.

È data facoltà agli Agenti dell'Amministrazione di prelevare campioni di vini, mosti e di frutta conciate, nonchè di liquori, da esportarsi, per sottoporli all'analisi nei laboratori all'uopo delegati dal Ministero dell' interno.

La concessione della restituzione o degli abbuoni è in questo caso subordinata ai risultati dell'analisi.

Art. 104.

La vigilanza sull' igiene degli spiriti spetta alle Autorità sanitarie, le quali a tale effetto hanno il diritto di procedere ad ispezioni nelle fabbriche e negli opifici di rettificazioni.

Della detta vigilanza possono anche essere incaricati gli Agenti della Finanza. Questi devono in tal caso non limitarsi a rilevare il grado alcoolometrico delle diverse qualità di spirito in relazione all'art. 101, ma assicurarsi inoltre dai caratteri organolettici che lo spirito sia sufficientemente rettificato.

Il Ministero dell' Interno, d'accordo con quello delle Finanze, darà ai detti Agenti le necessarie istruzioni perchè possano riconoscere le diverse qualità di spirito, confrontandole con campioni opportunamente preparati.

Però le decisioni definitive circa gli spiriti sospetti, saranno subordinate alla analisi da eseguirsi nei laboratori di cui all'articolo 103, ai quali gli Agenti dovranno spedire i campioni prelevati.

Contravvenzioni

Art. 105.

Il processo verbale si compila dagli agenti che accertarono la contravvenzione.

In esso deve indicarsi:

a) la data, il nome e cognome degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono;

b) il fatto che costituisce la contravvenzione con tutte le circostanze di luogo e di tempo;

c) la qualità e quantità degli apparecchi, delle materie prime alcooliche ed alcoolizzabili, dei prodotti e degli altri oggetti sequestrati, e la persona o l'ufficio cui furono consegnati;

d) la qualità, il numero e l' impronta dei suggelli posti ai reperti di cui alla lettera precedente;

e) gli articoli di legge o di regolamento ai quali si riferisce la contravvenzione;

f) le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, è sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori e dai testimoni, qualora ve ne siano. Se qualcheduno non sa scrivere o se i contravventori non interven-

gono alla compilazione del verbale, oppure si ricusano di sottoscriverlo, se ne fa menzione nel verbale medesimo.

Quando i contravvevtori sono presenti alla redazioae del verbale, ne è loro offerta una copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 106.

Gli apparecchi, i prodotti, le materie prime alcooliche od alcoolizzabili, o gli altri oggetti sequestrati, sono lasciati presso il contravventore se dichiara di accettarne la custodia; però gli apparecchi devono essere suggellati, per impedirne l'uso.

Il contravventore che assuma la custodia dei reporti non ha diritto ad alcun compenso. Egli risponde di qualunque sottrazione o manomissione di essi ed è obbligato alla perfetta conservazione dei sigilli.

Art. 107.

Ove il contravventore dichiari di non voler custodire gratuitamente i reperti, questi si depositano presso l'Ufficio incaricato della contabililà della contravvenzione se esiste nel Comune, ed in caso diverso si consegnano al Municipio, al quale però non è dovuto alcun compenso.

Art. 108.

Qualora la custodia degli apparecchi, dei prodotti, delle materie e degli altri oggetti sequestrati riuscisse pericolosa o dispendiosa, o fossero da temere guasti o deperimento di essi reperti, l'Intendenza di finanza e, nei casi urgenti, il Contabile od il Municipio, od anche il contravventore, potrà disporre la vendita, previo assenso e coll'intervento dell'autorità giudiziaria ed osservato le forme da essa stabilite.

La vendita dello spirito non può aver luogo per un prezzo inferiore ai diritti di confine se si tratta di prodotti da considerarsi di contrabbando, ovvero alla tassa di fabbricazione negli altri casi.

Il prezzo ricavato dalla vendita deve essere immediamente consegnato al funzionario delegato dall'autorità giudiziaria, il quale ne fa subito versamento nella cassa dell'Ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione. Qualora non si raggiunga un prezzo uguale almeno all'importo suddetto, lo spirito e senza altro distrutto, previo prelevamento di appositi campioni da conservarsi in recipienti dobitamenti suggellati.

Art. 109.

Prima che sia seguita la vendita, il contravventore o il proprietario dei reperti può chiedere che gli siano restituiti, depositando presso l'Ufficio contabile a titolo di cauzione il prezzo che a giudizio esclusivo dell'Amministrazione sia riconosciuto equo in comune commercio, e che per lo spirito non deve in alcun caso essere inferiore ai tributi di cui si presume gravato a seconda della distinzione stabilita nello articolo precedente.

La restituzione non è ammessa senza il preventivo consenso della autorità giudiziaria, quando i reperti siano ritenuti necessari per l'istruzione del processo.

Art. 110.

Il processo verbale di contravvenzione, con a corredo i verbali di consegna dei reperti, è dagli agenti scopritori consegnato all'Ufficio tecnico di finanza. Se col fatto contravvenzionale sia stato o possa essere stato defraudato il dazio di confine o la tassa l'Ufficio tecnico ne liquida l'ammontare e lo indica nel verbale. Sempre poi deve far risultare su di esso verbale l'importo minimo e massimo della multa.

Trasmette poscia il processo verbale di contravvenzione, con i documenti a corredo, all'Ufficio finanziario cui spetta la contabilità della contravvenzione.

Il Contabile procede immediatamente alla riscossione del dazio di confine o della tassa, senza attendere l'esito del giudizio penale; ammenoche si tratti di dazio o di tassa gravante spiriti, dei quali per la natura speciale della contravvenzione, debbasi, a termini di legge, ordinare la confisca.

La riscossione è fatta adottando la procedura stabilita dalla legge del 26 agosto 1868 n. 4548, e del relativo regolamento 15 novembre stesso anno n. 4708.

Eseguite le opportune registrazioni ed estratte le copie, il contabile spedisce all'Intendenza di finanza il verbale di contravvenzione, insieme con i documenti e le cartelle dei processi.

Art. 111.

Per fabbricazione clandestina, a termini dell'articolo 18 del testo della legge, s'intende quella eseguita o semplicemente iniziata in locali o con apparecchi non previamente denunziati e verificati dagli agenti dell'Amministrazione.

La parte di apparecchi, che a sensi dell'ultimo capoverso del detto articolo 18, concorre a far prova della fabbricazione clandestina, deve essere la caldaia, ovvero lo scaldavino, il deflemmatore od il refrigerante.

Art. 112.

Quando il giudice ordinario abbia pronunciato sentenza di condanna, e questa sia divenuta irrevocabile, o quando sia stata pronunciata la decisione in sede amministrativa, il contabile provvede alla vendita degli oggetti di cui sia stata ordinata la confisca, ovvero alla loro distruzione, a seconda della distinzione contenuta nell'articolo 108. Nell'un caso e nell'altro, contemplato dal presente articolo, non occorre tuttavia nè l'assenso, nè l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Ove il contravventore sia stato assolto o quando sia stata altrimenti ordinata la restituzione dei reperti, il contabile provvede affinchè questa si effettui senza indugio; o se i reperti stessi siano stati venduti, propone all'Intendenza di finanza che sia dato all'interessato il prezzo ricavato dalla vendita. Se invece furono distrutti, se ne paga all'interessato il prezzo indicato dalla Camera di commercio.

Per altro, nel caso di restituzione di spiriti soggetti a tassa, si procede alla riscossione di questa, ovvero si trattiene sul prezzo ricavato dalla vendita il relativo ammontare.

Disposizioni diverse e transitorie

—

Art. 113.

Agli effetti della legge bancaria del 10 agosto 1893 n. 449, l'Ufficio tecnico di finanza sopra domanda scritta dei titolari dei magazzini assimilati ai depositi doganali di proprietà privata e degli stabilimenti per la preparazione del cognac, deve rilasciare un certificato contenente gli estremi del registro di magazzino, cioè l'indicazione della qualità, della quantità e del grado di forza dello spirito in giacenza nel magazzino o nello stabilimento. In tal caso, l'uscita dello spirito dal magazzino o dallo stabilimento è vincolata alla restituzione del detto certificato.

Art. 114.

Per l'applicazione del penultimo comma dell'articolo 9 del testo della legge, nel computo dei tre anni prescritti per la giacenza in deposito dello spirito di vino, si comprende il tempo durante il quale lo spirito è rimasto in deposito prima dell'attuazione della legge dell'8 agosto 1895 n. 486 (allegato *D*).

Art. 115.

Fino a tutto il mese di giugno 1896, sui liquori uso cognac che non siano estratti dai magazzini assimilati e che vengono spediti all'estero, sarà accordata la restituzione della tassa nella misura del 90 per cento.

Art. 116.

Per le fabbriche esistenti all'attuazione del presente regolamento, continueranno ad avere efficacia le denunzie ed i processi verbali di verificazione già compilati.

Però trascorso un anno non sarà permesso l'esercizio delle fabbriche e degli opifici di rettificazione che non siano stati posti nelle condizioni volute dal presente regolamento.

Parimenti, trascorsi tre mesi, non sarà permesso l'esercizio delle fabbriche e degli opifici di rettificazione, nè ulteriore introduzione di spiriti nei magazzini dei commercianti all'ingrosso, dei

fabbricanti di cognac e di aceto ed in quelli degli stabilimenti enologici, qualora non sia stata prestata la cauzione nella misura e nei modi prescritti dal testo della legge e dal presente regolamento.

Art. 117.

Le fabbriche la cui produzione annua abbia oltrepassato ottolitri 10 di alcool anidro, pagheranno la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi fino a che non sia applicato nelle medesime il misuratore meccanico.

Art. 118.

Salvo i casi determinati dagli articoli 29 e 32 e nel termine di giorni 30 dalle intimazioni fatte agli interessati dall'Ufficio tecnico in applicazione della legge sugli spiriti e del presente regolamento è ammessa opposizione presso l'Intendente di finanza.

Contro la decisione dell'Intendente si può ricorrere al Ministero delle finanze nel termine di giorni 30 dalla notificazione.

Art. 119.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti i modelli degli stampati occorrenti per l'esecuzione del presente regolamento e le istruzioni per l'uso dei medesimi.

Gli stampati sono somministrati gratuitamente dall'Amministrazione.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
BRANCA.

Il Numero **294** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato con Nostro decreto del 2 luglio 1890 n. 6952 (serie 3ª), per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito e successivamente modificato coi Nostri decreti del 26 febbraio 1891 n. 71, 21 giugno 1891 n. 330, 16 agosto 1891 n. 503, 8 giugno 1893 n. 277, 25 febbraio 1894 n. 61 e 13 giugno 1895 n. 381;

Riconosciuta la necessità di modificare le disposizioni ora vigenti, relative alle rafferme ai militari di truppa, nell'intento di meglio regolarne la concessione e la liquidazione degli inerenti capitali e indennità;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il precedente Nostro decreto del 13 giugno 1895 n. 381.

Art. 2.

Nel capo XXVII del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato col Nostro decreto del 2 luglio 1890 n. 6952 (serie 3ª) ai §§ 880, 884, 893, 895, 897, 900, 901, 902, 915, 917, 918 e 923 sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

§ 880. La concessione delle rafferme con premio è fatta dal Ministro della Guerra su proposta dei comandanti di corpo d'armata, del comandante generale dei carabinieri e del comandante delle truppe d'Africa, ai quali spetta dar parere in merito alle domande dei militari da loro dipendenti.

Tali concessioni avranno un numero progressivo di ruolo per ogni raffermato.

Qualora prima della decorrenza della rafferma concessa, il militare venisse a perdere alcuno dei requisiti necessari per essere raffermato, la concessione sarà revocata dal Ministero in base ad avviso della autorità che lo propose per la rafferma stessa.

§ 884. I fondi per il pagamento dei premi saranno dai corpi domandati insieme cogli altri per gli assegni ordinari, dimostrandoli nelle richieste d'anticipazione, mod. 218, in distinto articolo.

Le somme pagate saranno conteggiate dai corpi sul rendiconto generale degli assegni.

§ 893. Se il raffermato perde il premio della rafferma in seguito a deliberazione di commissione di disciplina, il godimento del premio stesso cessa il giorno seguente a quello nel quale la deliberazione è stata approvata.

Per i militari ammogliati senza permesso, cessa dal giorno in cui è constatata la loro trasgressione al regolamento di disciplina.

Tanto nell'uno che nell'altro caso il comandante del corpo d'armata, il comandante generale dei carabinieri, il comandante delle truppe d'Africa, dovranno darne avviso al Ministero.

§ 895. Le domande per conseguire la capitalizzazione dei premi di rafferma, di cui agli articoli 143, 144 e 145 della legge, devono essere dirette, dagli aventi diritto, al Ministero della Guerra ed in esse dovrà essere indicato:

a) se il richiedente intende ottenere la capitalizzazione dei premi in cartelle del debito pubblico, ossivvero preferisce di averla in contanti secondo il disposto dal successivo paragrafo 897.

b) il domicilio del ricorrente e la Intendenza di finanza dalla quale l'interessato desidera ritirare le cartelle del debito pubblico che gli sono dovute, qualora avesse chiesta la capitalizzazione in cartelle di rendita.

Nelle domande di capitalizzazione presentate, in relazione al disposto dall'alinea dell'articolo 143 della legge, da raffermati con premio che continuano a rimanere sotto le armi, dovranno i richiedenti esporre i motivi pei quali invocano la capitalizzazione.

§ 900. La concessione della capitalizzazione dei premi di rafferma è fatta dal Ministero della Guerra il quale autorizza i corpi ad effettuarne il pagamento ai titolari quando le capitalizzazioni siano state richieste in contanti.

I fondi sono richiesti e conteggiati dai Corpi con le norme di cui al § 884.

§ 901. Per la consegna del capitale di rafferma, in cartelle di rendita Consolidato 5 0[0, agli aventi diritto provvederà, con le cautele e formalità di regola, il Ministero del Tesoro, per mezzo delle Intendenze di finanza, sulla richiesta dell'Ufficio di amministrazione di personali militari varî.

A tale effetto l'Ufficio di amministrazione di personali militari varî, tenendone speciale conto corrente da liquidarsi e pareggiarsi trimestralmente, somministrerà al Ministero del Tesoro i fondi necessari per l'acquisto della rendita e per le spese relative mediante mandati di pagamento sulla Tesoreria centrale del Regno, esigibili con quietanza del tesoriere centrale, che se ne addebiterà in apposito conto corrente.

Il Ministero del Tesoro farà versare al conto corrente predetto l'ammontare, netto dall'imposta sulla ricchezza mobile, delle cedole che avrà staccate dalle cartelle acquistate per conto dell'Ufficio predetto, come eccedenti la decorrenza dovuta all'atto della consegna.

§ 902. Quando il militare abbia debito verso la cassa del corpo, od anche, se si tratta di carabinieri, verso la massa individuale, potrà invocare che la capitalizzazione del premio di rafferma gli sia concessa in cartelle del debito pubblico soltanto nel caso che all'atto della presentazione di tale domanda egli saldi i debiti suddetti, altrimenti il capitale del premio gli sarà dato in contanti, e in tal caso gli verrà ritenuto sulla somma spettantegli l'importo del suo debito.

Se però la prorata della rendita semestrale spettante ad esso raffermato, a senso del paragrafo seguente, fosse sufficiente, potrà chiedere che con questa sia saldato il suo debito.

§ 915. La concessione delle rafferme triennali col soprassoldo di L. 109,50 e di quelle annuali col soprassoldo di L. 219, è fatta dal Ministero della guerra su proposta dei comandanti di corpo d'armata e del comandante delle truppe d'Africa.

La concessione del soprassoldo annuo di L. 365 è fatta direttamente dal Ministero della guerra, al quale i corpi dovranno rivolgere le relative domande.

§ 917. Il diritto alle indennità di cui agli articoli 143, 145, 154, 155, 156 e 159 del testo unico delle leggi sul reclutamento, i primi due quali furono modificati dalla legge 28 giugno 1891 n. 315, è accertato dal Ministero della Guerra, il quale autorizza i Corpi ad affettuarne il pagamento ai titolari a tempo debito.

§ 918. I fondi pel pagamento dei soprassoldi e delle indennità sono chiesti dai Corpi con le norme di cui al precedente § 884 e con le stesse norme sono conteggiate le relative spese.

§ 923. Le domande per le indennità, che spettino nei varî casi, devono essere dai Corpi rimesse al Ministero della Guerra il giorno successivo a quello in cui si è verificato il diritto al conseguimento della indennità rispettiva.

I §§ 885, 886, 887, 891, 920 e 921 del succitato regolamento sono aboliti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1896.

UMBERTO.

RICOTTI.

Visto, *Il Guardasigill:* G. COSTA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Decreto Ministeriale 25 aprile 1896, col quale venne aperto un concorso per l'assunzione di 16 macchinisti e 30 fuochisti da assegnare alle torpediniere in servizio di vigilanza finanziaria sui laghi di Garda, Maggiore e di Lugano o sulla laguna di Venezia;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande e di modificare alcune delle condizioni necessarie per l'ammissione al concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande, stabilito dall'articolo 3° del decreto 25 aprile 1896, è prorogato a tutto il 31 luglio corrente.

Il periodo di navigazione, prescritto per i macchinisti dal comma *c*, dell'articolo 4°, è ridotto ad un anno e mezzo e ad un anno quello stabilito per i fuochisti dal comma *b*, dell'articolo 5°.

Saranno ammessi i richiedenti che hanno raggiunto il grado di sottufficiale macchinista nella R. Marina anche se non provengono dalla Scuola Macchinisti, purchè nel detto grado abbiano compiuto il periodo di navigazione sopraindicato.

Restano invariate le altre condizioni del concorso ed i programmi di esame.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 9 luglio 1896.

Il Ministro
BRANCA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Nomine dei soci distinti per esame, fatte dalla R. Accademia di S. Cecilia in Roma e confermate dal Ministero:

1. Senepa Enrichetta, nella categoria dei cantanti;
2. Kambo Enrichetta, in quella degli arpisti;
3. Lala Salvatore, in quella dei violinisti;
4. Trotti Celeste, 5. Pistoni Sira, 6. Vannutelli Clelia, 7. Barlenda Anna, 8. De Tomassi Enrica, 9. Portoghesi Elena, 10. Gotelli Lina, 11. Gamberucci Antonio Ferdinando, 12. Mazzino Giulia, nella categoria dei pianisti.

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con decreto ministeriale del 18 giugno 1896,
registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1896:

È concesso l'aumento del decimo in lire 700 sull'attuale stipendio di lire 7,000, dal 1° giugno 1896 al signor:

Boscero cav. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli.

È concesso l'aumento del decimo in lire 600 sull'attuale stipendio di lire 4000, dal 1° giugno 1896 ai signori:

Munari cav. Ferdinando, consigliere della Corte di appello di Venezia;

Palummo cav. Natale, consigliere della Corte d'appello di Catania;

Con decreto ministeriale del 26 giugno 1896:

Della Monica Felice, uditore presso la Regia avvocatura generale erariale, è destinato alla Corte d'appello di Roma.

Mory Giulio, uditore presso la Regia avvocatura generale erariale, è destinato alla corte d'appello di Roma

Bacile di Castiglione nobile Giuseppe, uditore presso la procura generale della Corte d'appello di Trani, è destinato alla Corte d'appello di Trani.

Ruggieri Francesso, uditore presso la Regia procura del tribunale di Trani, è destinato al tribunale civile e penale di Trani.

Silvestri Giuseppe, uditore presso la procura generale della Corte d'appello di Trani, è destinato alla Corte di Trani.

Paladini Giovanni, uditore presso il tribunale civile e penale di Padova, è destinato alla regia procura presso il tribunale medesimo.

Rossi Francesco, uditore presso il tribunale civile e penale di Venezia, è destinato alla regia procura presso il tribunale medesimo.

Gobbi Calisto, uditore presso la regia procura del tribunale di Piacenza, è destinato al tribunale civile e penale medesimo.

Rognoni Emilio Gustavo, uditore presso il tribunale civile e penale di Piacenza, è destinato alla regia procura presso il tribunale medesimo.

Catucci Giuseppe, uditore presso la regia procura del tribunale di Perugia, è destinato al tribunale civile e penale di Perugia.

Ticchioni Emanuele, uditore presso la regia procura del tribunale di Perugia, è destinato al tribunale civile e penale di Perugia.

Pennacchietti Luigi, uditore presso il tribunale civile e penale di Macerata, è destinato alla regia procura presso il tribunale medesimo.

Con Regi decreti del 2 luglio 1896,
sentito il Consiglio dei Ministri:

Saugiorgi S. E. comm. Antonino, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Torino, è nominato primo presidente della Corte di cassazione di Palermo, con l'annuo stipendio di lire 15,000, cessando col 1° luglio dall'aspettativa.

Colapietro comm. Erasmo, procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, è tramutato a Trani.

De Marinis comm. Giuseppe, procuratore generale presso la Corte d'appello di Trani, è tramutato a Firenze.

Serra conte comm. Michele, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, è nominato procuratore generale presso la Corte d'appello di Casale Monferrato, con l'annuo stipendio di lire 12000.

Caprino cav. Sebastiano, consigliere della Corte di cassazione di Roma, è nominato presidente di sezione della Corte d'appello di Roma, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Bruni Francesco, consigliere della Corte d'appello di Roma, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Roma, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Con Regi decreti del 2 luglio 1896:

Armò S. E. cav. Giacomo, primo presidente della Corte di cassazione di Palermo, è collocato a riposo, per età e per anzianità di servizio, a sua domanda, ai termini dell'art. 1 lettera *A*, della legge 14 aprile 1864, conservando titolo e grado onorifico di primo presidente di Corte di cassazione, con decorrenza dal 1° agosto 1896.

Aquila Paolo, consigliere della Corte d'appello di Catania, in aspettativa per infermità a tutto maggio 1896, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1 lettera *B* del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, dal 1° giugno 1896.

Fantoni Pietro, presidente del tribunale civile e penale di Aosta, è nominato consigliere della Corte di appello di Parma.

Scillamà cav. Benedetto, sostituto procuratore presso la Corte d'appello di Genova, è nominato consigliere della stessa Corte d'appello di Genova, con l'annuo stipendio di lire 7000.

Regazzoni Innocenzo, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Aosta, è nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova.

Dragonetti cav. Francesco, consigliere della sezione di Corte d'appello in Potenza, in aspettativa per infermità a tutto giugno 1896, è confermato nella aspettativa medesima, per 4 mesi dal 1° luglio 1896, con l'assegno in ragione di annue lire 3500.

Legniti cav. Nicola, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Mistretta in aspettativa per infermità, è richiamato in servizio dal 1° luglio 1896, ed è destinato presso il tribunale civile e penale di Castelnuovo di Garfagnana, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Tango Michele, vicepresidente del tribunale civile e penale di Napoli, è nominato consigliere della Corte d'appello di Aquila, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Urbani Urbano, vicepresidente del tribunale civile e penale di Torino, è nominato consigliere della Corte d'appello di Cagliari, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Marini cav. Alceste, vicepresidente del tribunale civile e penale di Firenze, è nominato consigliere della Corte d'appello di Genova, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Cicori Ermanno, vicepresidente del tribunale civile e penale di Roma, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Grosseto, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Santasilia Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Siracusa, è tramutato a Venezia.

Cuna Raffaele, giudice del tribunale civile e penale di Nicosia è tramutato a Siracusa, a sua domanda.

Cannada-Bartoli Domenico, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Termini Imerese, applicato alla regia procura presso il tribunale di Palermo, è incaricato di reggere la regia procura del tribunale di Mistretta, con l'annua indennità di lire 500, cessando dall'attuale applicazione.

Cimorelli Edoardo, sostituito procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Caltanissetta, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Montemuri Antonio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Firenze, è tramutato a Napoli.

Baruffi Giovanni, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Trapani, è tramutato al tribunale civile e penale di Bologna.

Fabani Ernesto, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Roma, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Gasti Valentino, aggiunto giudiziario presso la regia procura del tribunale di Ancona, è tramutato alla regia procura di Acqui.

Cristiani Averardo, aggiunto giudiziario presso la regia procura del tribunale di Termini Imerese, è tramutato alla regia procura del tribunale di Ancona.

Riso-Alimena Diego, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Siracusa, è tramutato alla regia procura del tribunale di Termini Imerese.

Morabito Marcello, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Roma, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali coll'annua indennità di lire 400.

Scimemi Gaetano, uditore vice pretore nel 1° mandamento di Roma, avente i requisiti di legge, è nominato aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Casale Monferrato con l'annuo stipendio di lire 2000.

Giannuzzi Antonio, vice pretore del mandamento di Ajello, nominato uditore con decreto ministeriale 5 giugno 1896, è dispensato dalle funzioni di vice pretore ed è destinato come uditore al tribunale civile e penale di Cosenza.

Borgia Diamante, pretore del mandamento di Aversa, è tramutato al mandamento di Nola.

Paduano Vincenzo, pretore del mandamento di Nola, è tramutato al mandamento di Vico Equense.

Criscuoli Gabriele, pretore del mandamento di Vico Equense, è tramutato al mandamento di Barra.

Pirozzi Raffaele, pretore del mandamento di Barra, è tramutato al mandamento di S. Agata de' Goti.

Cusani Daniele, pretore del mandamento di S. Agata de' Goti, è tramutato al mandamento d'Isernia.

Martinelli Giuseppe, pretore del mandamento d'Isernia, è tramutato al mandamento di Piedimonte d'Alife.

Mosca Achille, pretore del mandamento di Piedimonte d'Alife, è tramutato al mandamento di Aversa.

Coletti Valdemaro, pretore del mandamento di Vetralla, è tramutato al mandamento di Paliano.

Chiola-Birello Paolo, pretore del mandamento di Paliano, è tramutato al mandamento di Vetralla.

Muzi Oscar, pretore del mandamento di Caramanico, è tramutato al mandamento di Manoppello.

Placidi Giovanni Battista, pretore del mandamento di Serra S. Bruno, è tramutato al mandamento di Caramanico.

Mastandrea Pasquale, pretore del mandamento di Spaccaforno, è tramutato al mandamento di Radicena.

Ghirardi Gerolamo, pretore del mandamento di Pisogne, è tramutato al mandamento di Codigoro.

Bozzi Pietro, pretore del mandamento di Codigoro, è tramutato al mandamento di Pisogne.

Antoldi Luigi, pretore del mandamento di Piana dei Greci, è tramutato al mandamento di Piazza Brembana.

Raso Giacomo, pretore del mandamento di Mammola, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per tre mesi dal 16 luglio 1896, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Cropalati.

Colamussi Domenico, pretore del mandamento di Davoli, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per sei mesi, dal 16 luglio 1896, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Davoli.

Cosentino Paolo, pretore del mandamento di Palma di Montechiaro, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per un mese, dal 16 giugno 1896, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Palma di Montechiaro.

Pancotto Leonardo, pretore, già titolare del mandamento di Dipignano, in aspettativa per motivi di salute, dal 20 luglio 1895, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri tre mesi, dal 1° luglio 1896, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Pescocostanzo.

Riccioli Aurelio, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Ribora, con incarico di regger l'ufficio in mancanza del titolare, è esonerato, a sua domanda, dalle dette funzioni ed è applicato al tribunale civile e penale di Caltanissetta.

Bevilacqua Camillo, uditore applicato al tribunale civile e penale di Roma, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Ribera, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Cochetti Enrico, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 2° mandamento di Roma, è destinato in temporanea missione al mandamento di Lucca con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Azzini Amilcare, uditore applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Brescia, è destinato in temporanea missione di vice pretore al 1° mandamento di Bergamo con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Rondani Achille Giovanni, uditore applicato alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Torino, è destinato in temporanea missione di vice pretore al 1° mandamento di Asti con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Mantovani Pietro, uditore applicato alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Udine, è destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Cividale con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Albertazzi Enrico, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nella 2ª pretura urbana di Roma, è destinato in temporanea missione al mandamento di S. Elpidio a Mare con incarico di regger l'ufficio durante l'assenza del titolare e con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

Mangoni Vincenzo, uditore applicato al tribunale civile e penale di Roma, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Spaccaforno, con incarico di regger l'ufficio in mancanza del titolare.

Dimuro Giovanni, uditore applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Piana dei Greci con l'incarico di regger l'ufficio in mancanza del titolare.

Libonati Alessandro, uditore e vicepretore nella 2ª pretura urbana di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di S. Angelo di Brolo, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Franco Leopoldo, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Bovino, è tramutato al mandamento di S. Caterina Villarmosa, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Punzi Enrico, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Salerno, è tramutato al mandamento di Cattolica Eraclea, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Andreis Vittorio, uditore applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Bologna, è destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Lugo, con indennità mensile da determinarsi con decreto ministeriale.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RESOCONTO SOMMARIO *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di* **maggio** *1896*

A – Risparmi.

	Quantità degli ufizi autorizzati	Quantità delle operazioni			Movimento dei libretti		
		di deposito	di rimborso	complessive	Emessi	Estinti	Eccedenze degli emessi sugli estinti
Mese di maggio 1896	13	188,621	154,643	343,264	25,620	23,051	2,569
Mesi precedenti dell'anno in corso .	14	867,115	726,718	1,593,833	118,458	105,523	12,935
Somme totali dell'anno stesso . . .	27	1,055,736	881,361	1,937,097	144,078	128,574	15,504
Anni 1876-1895	4,763	29,498,316	17,427,649	46,925,965	4,680,415	1,783,647	2,896,768
SOMME COMPLESSIVE	4,790	30,554,052	18,309,010	48,863,062	4,824,493	1,912,221	2,912,272

	MOVIMENTO DEI FONDI						
	DEPOSITI	Interessi capitalizzati	Somme complessive dei depositi e degli interessi	RIMBORSI		Somme complessive dei rimborsi	RIMANENZE
				Effettivi	Mediante acquisti di rendita del Debito Pubblico o depositi nella Cassa dei Depositi e Prestiti		
Mese di mag. 1896	20,838,154 35	—	20,838,154 35	18,446,051 44	1,142,388 79	19,588,440 23	—
Mesi precedenti dell'anno in corso	95,519,296 47	—	95,519,296 47	103,568,525 55	6,576,652 26	110,145,177 81	—
Somme totali dell'anno stesso . .	116,357,450 82	—	116,357,450 82	122,014,576 99	7,719,041 05	129,733,618 04	449,083,818 48
Anni 1876-1895 . .	2,751,480,075 37	124,214,590 28	2,875,694,665 65	2,273,931,823 75	139,302,856 20	2,413,234,679 95	—
SOMME COMPLESSIVE	2,867,837,526 19	124,214,590 28	2,992,052,116 47	2,395,946,400 74	147,021,897 25	2,542,968,297 99	449,083,818 48

B – Depositi giudiziali.

	DEPOSITI		RESTITUZIONI		RIMANENZE
	Quantità	Somme	Quantità	Somme	
Mese di maggio 1896	6,706	3,739,367 31	7,217	3,711,174 57	—
Mesi precedenti dell'anno in corso .	34,351	15,818,798 30	25,673	16,555,883 26	—
Somme totali dell'anno stesso . .	41,057	19,558,165 61	32,890	20,267,057 83	17,607,578 87
Anni 1883-1895	415,103	288,095,497 27	700,451	269,689,026 18	—
SOMME COMPLESSIVE . . .	456,160	307,553,662 88	733,341	289,956,084 01	17,607,578 87

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto di cessione sottoscritto a Wilmersdorf (Germania) dai cedenti ed a Berlino dal cessionario nel febbraio u. s. e registrato in Italia (Ufficio bollo di Roma) addì 15 maggio p. p., al n. 11582 reg. atti priv., con L. 5 di tassa, i sigg. Kosanke Erich Fuhr Carl e Krausse Bruno, di Wilmorsdorf, proprietari e concessionari dell'attestato di privativa industriale dal titolo: « Apparecchio per regolare il tempo ed il numero delle comunicazioni telefoniche » ad essi rilasciato per l'Italia da questo Ministero, in data 31 luglio 1895 n. 39234 di registro generale, ne cedettero la piena ed intiera proprietà con tutti i diritti inerenti al sig. Eichwede Enrico di Berlino.

Detto atto fu presentato e registrato per gli effetti di cui all'art. 46 e seg. della legge 30 ottobre 1859 n. 3731 all'Ufficio speciale della proprietà industriale in Roma, addì 22 maggio 1896 ed il conseguente trasferimento fu segnato nell'apposita rubrica di detto Ufficio al n. 1528.

Roma, addì 13 luglio 1896.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione Provinciale.

Avviso di concorso per l'ammissione di N. 70 alunni agli impieghi di 1ª categoria

E' aperto un concorso per l'ammissione di n. 70 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871, nn. 323 e 324, modificati dai successivi RR. decreti 6 giugno 1872, n. 867; 7 luglio 1878, n. 4433; 14 maggio 1882, n. 772; 28 gennaio 1886, n. 2654; 25 novembre 1888, n. 5829 (serie 3ª); e 25 ottobre 1892, n. 634.

Le prove scritte ed orali avranno luogo nel mese di settembre p. v., presso il Ministero dell'Interno, e nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le prove scritte saranno date in 5 giorni e non potranno durare più di otto ore per giorno, ed in ciascun giorno sarà dagli aspiranti risoluto un quesito.

I candidati, i quali avranno superato le prove per iscritto, saranno invitati a presentarsi a subire l'esame orale, che non potrà protrarsi oltre un'ora per ciascun candidato.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate al Ministero per mezzo dei signori Prefetti, e non altrimenti, non più tardi del giorno 25 agosto p. v.

Le istanze dovranno avere a corredo:

1°. Il certificato di cittadinanza italiana;

2°. Il certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del comune o dei comuni, in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio;

3°. La fede penale, di data recente, rilasciata dal procuratore del Re presso il Tribunale, sotto la cui giurisdizione è posto il comune ove l'aspirante è nato;

4°. Il certificato medico comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione fisica, e non ha difetti fisici incompatibili con l'impiego;

5°. L'atto di nascita, debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante non ha oltrepassato al 25 agosto predetto l'età di anni 30;

6°. Il certificato, dal quale risulti che il candidato abbia soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero che abbia chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata;

7°. Il diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito in una delle Università dello Stato, o il diploma della Scuola di scienze sociali in Firenze.

Il candidato fornito di diploma della predetta Scuola, produrrà pure quello di licenza liceale, riportato in un Istituto governativo o pareggiato e dovrà inoltre provare di avere regolarmente compiuti i tre anni di studi prescritti dagli statuti della Scuola di scienze sociali, e di aver superato con plauso l'esame finale;

8°. La dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare in caso di nomina al posto di alunno, qualunque residenza.

Ai documenti predetti potranno essere uniti, ove ne sia il caso, gli attestati comprovanti i servizi che l'aspirante avesse già prestati presso le Amministrazioni dello Stato.

Tanto la domanda, quanto i documenti a corredo, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro la prima quindicina di settembre, sarà per mezzo dei signori Prefetti notificato a tutti i concorrenti l'esito della loro istanza, ed a quelli che saranno ammessi agli esami, il giorno in cui dovranno presentarsi per sostenerli.

Potranno essere ammessi a questi esami gli aspiranti, che, presentatisi una sola volta ad un concorso precedente, avessero fallito la prova.

I candidati dovranno presentare alla Commissione esaminatrice un foglio di riconoscimento, rilasciato dal Sindaco del comune del loro domicilio.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio man mano che si verificheranno vacanze, per compiere il prescritto esperimento, della durata non minore di sei mesi.

La nomina a Sottosegretario sarà conferita, quando vi siano posti vancanti, agli alunni che avranno tenuta regolare condotta, e data prova di capacità e diligenza.

Il servizio prestato dagli alunni è gratuito; potrà però essere loro corrisposta una mensile indennità non eccedente le lire cento, quando siano destinati fuori del paese, in cui tenevano la loro ordinaria dimora prima dell'alunnato.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma, approvato con Regio decreto 25 novembre 1888.

Programma

Il concorso in iscritto verserà sulle seguenti materie:

1. Storia letteraria d'Italia.
2. Diritto civile comparato col Diritto romano.
3. Diritto costituzionale.
4. Economia politica.
5. Diritto amministrativo.

Il concorso orale verserà sulle seguenti materie:

1. Leggi organiche amministrative e finanziarie.
2. Diritto penale (libro 1°).
3. Diritto civile.
4. Diritto commerciale.
5. Storia d'Italia dal medio-evo fino ai giorni nostri.

Ogni concorrente dovrà dar prova di conoscere almeno una lingua straniera.

Roma, addì 25 maggio 1896.

Il Prefetto Dirigente la 1ª Divisione
BERTARELLI.

3

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 14 luglio 1896

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI

La seduta è aperta (ore 15.20).

COLONNA F., segretario, legge il processo verbale della ultima tornata, che è approvato.

Accordasi un congedo al senatore Rolando.

Domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. Dà lettura della seguente domanda d'interpellanza;

« Il sottoscritto desidera interpellare il presidente del Consiglio sul modo come si è fatta l'ultima crisi.

« Vitelleschi. »

Prega i ministri presenti di darne notizia al presidente del Consiglio.

Discussione del progetto **di legge**: « *Stato di previsione della Entrata per l'esercizio finanziario 1896-97* » (N. 203).

COLONNA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

ZANOLINI parla intorno ai dazi di uscita. Osserva che soppresso il dazio di uscita della seta e quello dello zolfo rimarranno ancora una ventina di prodotti colpiti da dazi di uscita.

Ne legge l'elenco, e dallo specchio delle riscossioni avute nell'ultimo triennio 1893-1895, rileva che in complesso questi dati hanno dato un prodotto annuo di circa 1,000,000, con tendenza evidente a diminuire di anno in anno.

I dazi di uscita in generale sono condannati dalla scienza economica, perchè intralciano le relazioni internazionali, e sono un ostacolo allo sviluppo dell'attività industriale del paese.

Perciò crede che si dovrebbero abolire questi dazi d'uscita.

Ne risulterebbe una importante semplificazione nelle operazioni doganali, e la lieve perdita del bilancio d'entrata sarebbe grandemente compensata dall'incremento del commercio e della produzione nazionale.

Qualora poi non si credesse opportuno abolire ora tutti questi dazi, devesi osservare che l'abolizione di alcuni di essi è necessaria e doverosa.

Così per l'acido borico che non è più un monopolio dei soffioni toscani; se ne produce in grande quantità all'estero, per cui ora il dazio di L. 2.20 il quintale è un ostacolo serio alla esportazione, e difatti essa è ridotta a poca cosa, poichè nel triennio ultimo la riscossione varia da 28,446 a 41,860 lire con lieve aumento; ma tolto il dazio, l'esportazione sarebbe assai maggiore.

La convenienza, la necessità anzi, dell'abolizione del dazio di uscita, è ancora più evidente per quanto riguarda i minerali metallici e specialmente quelli di rame.

Il dazio di L. 5,50 la tonnellata sopra questi minerali, non è nè razionale nè giusto, poi lo stesso dazio colpisce le metalline ed i minerali di rame i quali hanno un valore commerciale di 600 e 700 e più lire, e i metalli poveri a titolo di rame pel 4 e meno ancora, i quali valgono commercialmente da 30 a 40 lire la tonnellata.

L'abolizione del dazio farebbe crescere la produzione dei minerali poveri i quali potrebbero essere esportati all'estero anche a grandi distanze, come avviene per i minerali di Rio Tinto di Spagna, i quali sono trasportati sul mare del Nord ed il mar Baltico sino in Germania; mentre i nostri non possono sostenere la concorrenza.

Prego l'onorevole ministro ed il Senato di tenere conto di queste mie osservazioni, perchè durante la presente crisi economica nulla tanto preme quanto il togliere gli ostacoli che si oppongono all'incremento dell'attività commerciale ed industre del paese.

BRANCA, ministro delle finanze. Non vi è nessun movimento in paese per l'abolizione dei residuali dazi di uscita, anzi si chiedono nuovi dazi d'uscita che il Governo non proporrà, anche perchè in parte glielo vietano le clausole dei trattati di commercio.

Terrà gran conto delle idee del senatore Zanolini col quale consente pienamente sull'indirizzo della politica finanziaria rispetto ai dazi di uscita.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore. La Commissione di finanze in massima non può essere contraria all'accoglimento delle osservazioni del senatore Zanolini.

Non crede vi sarebbe nessun danno per il commercio se si ripristinassero dei dazi di esportazione sopra alcune materie.

Se tali dazi sono stati aboliti, ciò accadde perchè si stimò che con tale abolizione si sarebbe favorita maggiormente la produzione.

Personalmente pensa che coloro che sono protezionisti fanno male a chiedere dei dazi sulla esportazione.

ZANOLINI, ringrazia il ministro delle finanze delle dategli risposte.

Spera che l'onorevole ministro delle finanze vorrà seguire il progressivo miglioramento delle leggi doganali, sopprimendo tutti i dazi dei quali ha tenuto parola.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione dei capitoli.

Senza discussione si approvano tutti i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie ed il riepilogo, nonchè i cinque articoli del progetto di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

Procedesi all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1896-97 ».

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 203).

Votanti	65
Voti favorevoli	59
Voti contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Il Senato sarà convocato a domicilio per la prossima seduta pubblica.

Levasi (ore 17,55).

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 25 giugno

Presidenza del Sen. GAETANO NEGRI, *Vice-Presidente*

Alle ore 13 apresi la seduta colla lettura ed approvazione del verbale della precedente adunanza e colla presentazione dei libri pervenuti in omaggio.

— Il Socio corrispondente prof. E. Pollacci legge: *Sulla solubilità del carbonato e fosfato neutri di calcio e sulla importanza biologica ed agricola della calce.*

Nello studio agricolo del fosfato di calcio devesi prendere in considerazione, non solo il fosforo, ma anche il calcio, che è pure un elemento biologico indispensabile alle piante non meno

che agli animali, trovandosi in quantità notevole nella cenere delle cellule vegetabili ed in quella di tutti i semi; e ricche ne sono le ossa, i globuli sanguigni, il giallo d'uovo e lo stesso umor seminale dell'uomo e di altri animali, dà cenere formata per circa 3[4 di fosfato calcare. In Francia, il Limousin è rimasto un povero paese finchè le vie ferrate non hanno permesso d'introdurvi a basso prezzo la calce, assolutamente necessaria allo sviluppo e produzione delle piante; e in certe nostre terre (esaurite o quasi di calcare, e dal Pollacci enumerate), il fosfato di calce gioverebbe più per la calce che per l'acido fosforico.

In generale le terre dei piani lombardi non mancano di cotesto fosfato, ma il carbonato in parecchie venne già sciolto e portato via dalle acque, perchè più solubile, e l'autore ha trovato che esso sciogliesi non solo nell'acqua più o meno ricca di acido carbonico, ma anche in quella che ne è affatto esente. Una parte di carbonato ne richiede 9662 d'acqua purissima a 12° e parte 6904 al grado della ebollizione; un litro d'acqua satura di acido carbonico discioglie gr. 0,700 a 0°, e gr. 0,880 a 10°, ed accrescendo la pressione essa può scioglierne fino a gr. 3 per litro.

Quanto al fosfato di calcio, un litro d'acqua, affatto privata di acido carbonico con la ebollizione ed una corrente d'idrogeno, ne scioglie a 12°,5 milligr. 9,79; l'acqua piovana bollita semplicemente per mezz'ora ne scioglie, a 12°, 05 milligr. 12,03; l'acqua piovana non bollita ne scioglie, alla medesima temperatura, milligr. 21,63, e l'acqua piovana saturata di acido carbonico da 12° ne scioglie milligr. 160,52.

Ma le terre troppo povere di calce hanno bisogno di riceverne dalla mano dell'uomo, perchè quella che naturalmente contengono allo stato di fosfato è in quantità troppo inferiore a quella che loro abbisogna, e specialmente a quella che richiedono le piante foraggiere e le graminacee che sono ricchissime di calce. Sola, o pura, questa sostanza non vien data alla terra che eccezionalmente fra noi, ma vengono però assai usati ed apprezzati i *calcinacci*, che agiscono principalmente per la calce di cui sono ricchi. Taluni adoperano anche il *gesso*, ma in quantità limitata.

Il Pollacci termina la sua lettura enumerando le cautele da usarsi nella preparazione e nell'uso dei materiali preindicati.

— Il prof. A. Martinazzoli ha fatto la prima delle sue letture sull'*idea morale* dei *Promessi Sposi* da A. Manzoni: idea che informa tutta l'opera e le dà valore *morale educativo* altissimo, per cui si ha a riguardare non solo come il più bel romanzo, ma *ancora come l'opera più educativa della nostra letteratura*, come appunto si propone di dimostrare il professore Martinazzoli.

Inutile notare l'importanza e l'opportunità di queste letture, intese a far meglio conoscere e apprezzare un'opera che tutti già conosciamo in qualche modo e amiamo, e che presto vedremo degnamente illustrata per opera dell'editore Hoepli, al quale, giustamente, il prof. Martinazzoli manda una parola di lode per ciò che lavora a *compire il voto più vivo d'ogni lettore italiano.*

— Il prof. Annibale Tommasi dà notizia del rinvenimento di alcuni fossili fatto dal prof. Taramelli nei pressi di Nurri in Sardegna.

Sebbene le forme esaminate, esigue per numero ed in pessimo stato di conservazione, non appartengano ad alcuna delle specie di già note, l'autore crede tuttavia che si debbano ritenere probabilmente triasiche, anzi del trias superiore, in base alla somiglianza, che presentano con alcune specie dei piani di S. Cassiano e di Raibl.

I rapporti stratigrafici del deposito, che include quelle forme, verrebbero ad appoggiare le deduzioni paleontologiche.

— Il socio corrispondente Attilio De Marchi parla intorno all'argomento: *Tracce del culto della Madre Idea nei monumenti epigrafici milanesi.* — A proposito del nome Idea scritto sotto l'immagine della Vergine nel bassorilievo medioevale infisso nel fianco della chiesa di S. Maria Beltrade, bassorilievo già illustrato dal chiaris. dott. Ceruti, l'autore esamina i documenti epigrafici dell'età romana che attestano il culto della Madre Idea in Milano. E perchè fra questi uno ricorda un sodalizio di cannofori o portatori di canne in onore della Madre Idea, che in certo giorno dell'anno si usava portare processionalmente per le vie della città, propone l'ipotesi che col sostituirsi del Cristianesimo, quando la Chiesa cercava vincere le antiche abitudini infondendo un nuovo spirito nelle cerimonie pagane, la Vergine pigliava il luogo della divinità pagana, e le *cannelle* o candele benedette distribuite in occasione del trasporto solenne dell'imagine sacra cristiana dalla Metropolitana alla chiesa di S. Maria Beltrade fossero il ricordo delle canne che gli antichi adoratori recavano in mano nel culto di Idea.

— Terminate le letture, non essendovi affari da trattare, la seduta viene levata alle 14.30.

DIARIO ESTERO

L'*Agenzia Havas* pubblica il seguente telegramma da Atene 12 luglio:

A quanto scrive il giornale *Asty*, l'Assemblea nazionale di Creta avanzerebbe le seguenti pretese al governo turco:

Nomina di un governatore cristiano approvata dalla Grecia e garantita specialmente dalle Potenze;

Istituzione della milizia paesana, limitando alle truppe turche il diritto di occupare i forti di Canea, Retimo ed Eraclea;

Equa ripartizione degli impieghi pubblici tra le diverse nazionalità;

L'indipendenza economica di Creta con l'obbligo per questa di pagare annualmente un tributo di 10 mila lire turche alla Porta;

Un sistema elettorale che consenta la rappresentanza delle minoranze;

Istituzione di una Corte di cassazione alla Canea;

Nomina di istruttori stranieri per la milizia e nomina di giureconsulti stranieri per l'organizzazione dei tribunali;

Bando ai *Benghazis* che non possiedono terre;

Garanzia delle Potenze per il nuovo ordine di cose.

***

Nella Camera dei deputati di Spagna, discutendosi l'indirizzo di risposta al discorso del trono, l'ex ministro signor Moret ha trattato lungamente la questione di Cuba e le questioni diplomatiche che vi si connettono. Esso ha dichiarato che la guerra attuale a Cuba differisce dalla guerra precedente, poichè la maggior parte degli insorti non sono cubani e sono animati da mania di distruzione.

La ribellione è fomentata ed alimentata dagli Stati Uniti ove si ha interesse di distruggere la sovranità della Spagna a Cuba.

L'oratore ha lodato la correttezza della condotta del Presidente Cleveland il quale resiste alla plebaglia fanatica.

La guerra di Cuba, aggiunse l'oratore, comprende parecchi problemi: un problema militare, un problema economico, e un problema di politica internazionale.

« Noi possiamo fare assegnamento sull'energia dei soldati spagnuoli, ma non dobbiamo dimenticare la soluzione delle riforme che si impongono.

« La Spagna rappresenta gli interessi europei contro le tendenze della Convenzione di Saint-Louis.

« La Spagna non è isolata. La Spagna non deve cercare l'alleanza di una o due nazioni, ma quella dell'Europa intera, e questa alleanza non deve essere diretta contro gli

Stati Uniti, che hanno raccomandato sentimenti di giustizia. »

L'oratore ha terminato dicendo che il partito liberale, se le circostanze lo esigessero, potrebbe assumere il potere.

L'oratore è stato molto applaudito, specialmente dai deputati cubani.

* * *

L'ex Presidente del Consiglio di Spagna, sig. Sagasta, in una conversazione con un *reporter* di giornali, parlando delle alleanze, disse che era un errore il credere che la Spagna possa continuare a rimanere in una neutralità che non conviene affatto ai suoi interessi. L'Inghilterra cospira a dominare nello stretto. La Francia ha degli interessi al Marocco. Le altre Potenze, perfino il Giappone, non perdono di vista l'Arcipelago orientale; vi sono adunque poche Nazioni i cui interessi non siano invece legati a quelli della Spagna.

Una siffatta situazione non può durare, specie nei momenti in cui una dottrina deve opporsi ad altre dottrine per mettere più armonia nelle leggi storiche: questa dottrina che bisogna sostenere è quella della politica europea contro la politica americana.

* * *

Lo stesso capo del partito liberale, sig. Sagasta, ha diretto al sig. Moret un telegramma in cui lo felicita del discorso che ha pronunziato sabato scorso alla Camera e nel quale ha espresso benissimo le idee politiche dei liberali.

Il sig. Sagasta aggiunge che quando l'isola di Cuba sarà pacificata bisognerà farvi rivivere la prosperità sotto la sovranità della Spagna.

* * *

L'inviato di Serbia a Parigi, sig. Garaschanine ebbe un colloquio con un redattore del *Figaro*. Argomento principale furono i rapporti tra l'Austria e la Serbia.

Interrogato dal giornalista se la popolazione bosniaca sia rassegnata alla dominazione dell'Austria, l'inviato serbo disse tra altro:

« Anzi tutto bisogna far distinzione tra popolo serbo e Governo serbo. Il popolo serbo non dimenticherà mai i fratelli d'oltre confine; il Governo però si guarderà bene dal gettare fuoco in mezzo alle polveri per non creare difficoltà e pericoli. »

Interrogato sull'esistenza di un patto segreto tra la Serbia, la Bulgaria e la Grecia per dividersi la Macedonia come, a suo tempo avvenne della Polonia, l'inviato serbo rispose:

« È una assurdità! Come potremmo dividerci un paese che non ci appartiene? La Turchia sarà sempre tanto forte da difendersi contro un eventuale attacco, sia pur mosso da questi tre Stati insieme. »

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Dono regale. — Leggiamo nella *Perseveranza* di Milano: Il nostro Sindaco comm. Vigoni ha consegnato per incarico avuto dal Reggente il Ministro della Real Casa, al cav. Ignazio Lozza un ricchissimo « Remontoir » d'oro, con lo stemma reale in finissimo smalto. Il dono veniva deliberato di *moto proprio* da S. M. il Re, in segno di speciale gradimento per la pubblicazione fatta dal cav. Lozza sulla *Vita di Vittorio Emanuele II.*, e distribuita gratuitamente alle Civiche Scuole elementari, in occasione dell'inaugurazione del Monumento a Vittorio Emanuele in Milano.

Il dono era accompagnato da una lettera assai lusinghiera del Generale E. Ponzio Vaglia, che il Sindaco pure rimise allo stesso signor Lozza con parole di encomio.

Croce Rossa Italiana. — Il Consiglio Centrale della nobile e benemerita Croce Rossa, ha deciso di spedire in Africa oggetti di conforto che sarebbero sbarcati a Zeila ed internati lungo le tappe che dovrebbero percorrere i prigionieri, affinchè nel loro viaggio trovino ristoro. I generi da spedirsi raggiungerebbero il valore di circa centomila lire.

Corsa di piacere Roma Venezia. — Nell'occasione della storica festa del Redentore, che si celebra a Venezia, la Società delle FF. Meridionali - Rete Adriatica - ha stabilito un treno di piacere che partirà da Roma il giorno di venerdì 17 corrente ore 24,10, stazione di Termini, col ritorno fino al seguente lunedì.

Il treno sarà per sole vetture di 2ª e 3ª classe, ed i biglietti godranno il ribasso del 60 0[0, cioè andata e ritorno 2ª classe L. 40,50, 3ª 26,20.

Il treno segue la linea Roma-Firenze-Bologna-Venezia, ove arriverà alle ore 16,40 del giorno 18.

Rimpatrio. — Con il piroscafo *Manilla* partito ieri l'altro da Massaua, rimpatriano:

Avvocato fiscale militare: Mistretta;

Maggiore: Amadasi, degli indigeni;

Capitani: Daziano, degli alpini; Tatoli, del genio; Aprosio e Cardi, medici e Giampà, contabile;

Tenenti: Bartoli, Lambertenghi, Negro Giacomo, Negri Raffaele, Riccitelli e Scuri di fanteria; Carrara e Trevisan, dei bersaglieri; Ferraironi, di fanteria; Bottura e Antonucci, del genio; Bongiorno, di fanteria; Ugo Saccares, Vallicik e Daga, contabili; Catelessa e Renzi (di complemento), medici;

Sottotenenti: Derossi, Fabbri e De Carolis (di complemento) di fanteria; Sotgiu, medico;

Farmacisti: Meneghello e Rodini;

Ragioniere d'artiglieria: Formica;

Truppa: 1564 uomini.

Partono in licenza:

Capitano: Mantinolli, degli indigeni;

Tenenti: Guastoni e Guglielminetti, degli indigeni e De Dominicis, di cavalleria;

Enotecnico: Felletti.

Marina militare. — S. E. il Ministro dalla marina con il suo *foglio d'ordini* di ieri ha disposto che per le prossime esercitazioni navali, con la data del 21 corr., sia costituita a Spezia una squadra di manovra composta di due divisioni.

A far parte della predetta forza navale sono assegnate le seguenti navi e torpediniere, che con la data predetta passeranno in armamento:

Navi *Lepanto*, *Italia*, *Re Umberto*, *Ruggiero di Lauria*, *Fieramosca*, *Stromboli*, *Liguria*, *Euridice*.

Torpediniere di prima classe *Avvoltoio*, *Nibbio*, *Sparviero*, *Falco*, *Aquila*.

Torpediniere di seconda classe 101, 64, 130, 150, 100, 153, 115, 82, 112, 66, 133, 135.

Il viceammiraglio Morin ed il contrammiraglio Gonzales, attuali comandante in capo e comandante in sott'ordine della squadra di riserva, assumeranno rispettivamente la carica di comandante in capo e di comandante in sott'ordine della squadra di manovra, conservando i loro attuali stati maggiori.

Le regie navi *Lepanto* ed *Italia* armeranno in base alla tabella N. 2 annessa al regolamento 4 giugno 1891, modificata dal decreto ministeriale 6 luglio 1896.

Le regie navi *Formidabile*, *Goito* e *Capraia*, rimarranno nella posizione attuale di riserva col personale strettamente necessario per la loro manutenzione.

La regia nave *Trinacria*, con la data del 21 corrente, passerà in armamento quale nave-scuola torpedinieri, per essere in seguito aggregata alla squadra attiva.

La regia nave *Caracciolo* passerà in armamento con la data del 21 corrente, per intraprendere una campagna d'istruzione per i mozzi, considerandosi alla dipendenza del comando in capo

della squadra di manovra, dal quale riceverà le opportune istituzioni.

La regia nave *Palinuro*, al termine della campagna che in atto compie, passerà in disponibilità a Spezia.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Solferino*, della N. G. I., proveniente da Rio-Janeiro ieri proseguì da Gibilterra per Genova.

Eruzione. — L'*Agenzia Stefani* ha da Messina 14:

Ieri, alle ore 16, vi fu una forte eruzione dello Stromboli accompagnata da scosse ondulatorie.

L'ufficio semaforico è stato danneggiato.

Società Anglo-Siciliana per il commercio dello zolfo. — L'*Economista d'Italia* pubblica:

« Abbiamo da Londra che è stato sottoscritto l'atto costitutivo della Società Anglo-Siciliana per l'industria ed il commercio dello zolfo in Sicilia.

Il capitale nominale della Società è rimasto fissato nella somma di 25 milioni di lire, ma per mettere in grado la Società di operare largamente senza ricorrere al credito, è stata aumentata la cifra del capitale versato primieramente stabilita.

Nell'atto costitutivo sono stati pure arrecati notevoli miglioramenti ai patti contrattuali.

Il comm. Florio, il quale è rimasto circa un mese in Inghilterra lavorando a superare le non lievi difficoltà tecniche e finanziarie che si sono presentate, ritorna in Sicilia per i provvedimenti relativi al più sollecito funzionamento della Società. »

Monumento a Rosmini. — Come era annunziato, domenica a Milano alla presenza del Prefetto, del Sindaco, della Giunta e delle altre autorità e notabilità cittadine, dei Podestà di Rovereto e di Trento, delle Rappresentanze degli Istituti di educazione, delle Associazioni politiche, scolastiche, di molti sacerdoti, di numerosi invitati e di un pubblico elettissimo, fu inaugurata, nei giardini pubblici, dirimpetto alla scuola Manzoni, la statua in bronzo dell'abate Antonio Rosmini, opera dello scultore Confalonieri.

Parlarono, applauditi, rammentando le preclari virtù del grande roveretano e l'influenza della sua filosofia, l'avv. Zucchi, membro del Comitato, il Sindaco Vigoni ed il conte Fedrigotti, rappresentante di Rovereto.

Mandarono la loro adesione il Cardinale Hohenlohe, il senatore Canonico ed altre notabilità.

Furono deposte ai piedi del monumento varie corone, fra cui si notavano quelle dei Municipî di Milano, di Rovereto e di Trento.

Roma. — Spettacoli di questa sera:

Costanzi — *Le donne nervose*, ore 21.

Politeama Reale — *Carlo il Guastatore*, ore 21.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LA CANEA, 13. — L'Assemblea generale candiotta si è riunita oggi. V' intervennero 39 deputati cristiani e 22 mussulmani.

Contrariamente al regolamento, il Valì avendo fatto leggere il discorso d' inaugurazione in turco, i Cristiani hanno immediatamente protestato contro tale innovazione.

L'Assemblea generale venne poscia prorogata per qualche giorno.

Un incrociatore turco avendo ieri, presso Capo Drapano, spedito un battello ad inseguire una barca indigena sospetta, i Cristiani dalla spiaggia fecero fuoco uccidendo l'equipaggio composto di dieci marinai.

L' incrociatore ha subito aperto fuoco in direzione della spiaggia e contemporaneamente un rinforzo di truppe venne colà spedito per terra.

Il Valì assicura che il combattimento è cessato completamente e che il villaggio non ebbe alcun danno dal bombardamento.

LONDRA, 14. — Il *Times* ha da La Canea che quattro villaggi turchi sono stati incendiati presso Retino.

Il *Times* ha da Lima che parecchi ufficiali o borghesi sono stati arrestati, in seguito alla scoperta di una cospirazione, organizzata dal generale Cacoras.

SANTIAGO (CHILÌ), 14. — È stato aperto il Congresso.

Il Presidente lesse un Messaggio con cui annunziò la prossima presentazione di progetti di legge per regolare le indennità dovute agli Italiani danneggiati durante la guerra civile del Pacifico.

MADRID, 14. — Il Governo spagnuolo ha commesso la costruzione di due incrociatori corazzati alla Casa Ansaldo di Genova, la quale prese impegno di consegnarli alla Spagna per il 10 febbraio 1897.

Il relativo contratto fu qui stipulato tra il Governo ed il rappresentante della Casa Ansaldo, il quale è già ripartito per l'Italia.

VIENNA, 14. — I giornali hanno da Budapest che l'assassinio del deputato ungherese, conte Stefano Sztaray, a Nagy Miholy (Ungheria), fu un atto di vendetta.

L'assassino sparò dalla finestra contro Sztaray mentre dormiva.

Si sospetta che l'autore dell'assassinio sia un impiegato, il quale era stato licenziato.

GENOVA, 14. — Stamane è stata pronunziata, alla Corte d'Assise, la sentenza nel processo Monti Casalini.

Monti è stato condannato a 11 anni di reclusione; Casalini Domenico a 12 anni e Mattioli a sette anni, e tutti e tre all'interdizione perpetua e alle pene accessorie.

Aristide e Olinto Casalini e Vittoria Panetti sono stati assolti.

MADRID, 14. — Si ha dall'Avana: Il Comandante in capo, generale Weyler, annunzia che gl'insorti ebbero in varii scontri undici morti.

La colonna Vergara, in un'azione combinata colle colonne Infante e Malorca, sorprese a Pachon la banda d'insorti capitanata da Colazzo, la quale ebbe 13 negri morti. Gli spagnuoli presero agli insorti armi e cavalli.

ISCHL, 14. — Il Cancelliere dell'Impero tedesco, principe di Hohenlohe, è arrivato.

L'Imperatore Francesco Giuseppe lo riceverà nel pomeriggio.

BERLINO, 14 — Il Bundesrath ha approvato il nuovo Codice civile, secondo il testo adottato dal Reichstag.

Il Bundesrath ha poscia respinta la legge, approvata dal Reichstag, relativamente alla Margarina.

ALTAUSSEE, 14 — Il Cancelliere dell'Impero, principe di Hohenlohe, si è recato oggi ad Ischl, dove fu ricevuto dall'Imperatore Francesco Giuseppe. Il Cancelliere assisterà stasera al pranzo di Corte e quindi ritornerà nella serata stessa ad Altaussee.

PARIGI, 14 — L'ambasciatore straordinario chinese, Li-Hung-Chang, è stato ricevuto stamane, col cerimoniale solenne, dal Presidente della Repubblica, Félix Faure.

Li-Hung-Chang ringraziò pei buoni uffici resi dalla Francia all'Impero chinese nella soluzione della questione per la retrocessione della penisola di Liao-Tung ed espresse il desiderio di riannodare le antiche relazioni di amicizia tra la Francia e la Cina.

Il Presidente della Repubblica, Félix Faure, rispose affermando che la politica seguita dalla Francia è una politica di pace e che, in nome di questa, partecipò all'opera di concordia nella questione della penisola di Liao-Tung ed esprimendo la convin-

zione che l'Ambasciatore Li-Hung-Chang adoprerà la sua legittima influenza per appoggiare i Francesi in Cina.

BULUWAYO, 14 — Si hanno inquietanti notizie dai distretti di Mangwe e Tati. Numerose forze nemiche sono segnalate a 25 miglia da Buluwayo. Sembra che la rivolta si estenda al Sud fra Buluwayo ed il Bechuanaland.

PARIGI, 14. — Nel momento in cui il Presidente della Repubblica, Félix Faure, entrava nel campo della rivista a Longchamps, un individuo tirò in direzione del Presidente un colpo di revolver.

Il Presidente rimase illeso e fu calorosamente acclamato.

L'autore dell'attentato fu subito arrestato e dichiarò di aver tirato a polvere.

PARIGI, 14. — L'individuo, che tirò sul Presidente della Repubblica, Félix Faure, interrogato dal Prefetto di polizia, disse chiamarsi Francois e di essere lettorato.

Al momento dell'arresto egli era sprovvisto di denaro. Dichiarò che, volendo richiamare l'attenzione su lui, avea tirato due colpi di rivoltella in aria ed a polvere.

La rivoltella conteneva ancora tre cartuccie. L'arrestato venne condotto in carcere.

Egli è lo stesso individuo che gettò recentemente dei piccoli stampati nell'aula della Camera dei Deputati.

PARIGI, 14. — La rivista militare, tenuta nel pomeriggio sul campo di Longchamps, per l'anniversario della festa nazionale, riuscì splendida.

L'Ambasciatore straordinario chinese, Li-Hung-Chang, vi assistette accanto al Presidente Félix Faure.

Il Presidente Félix Faure ritornò alle ore cinque all'Eliseo. L'immensa folla fece una entusiastica ovazione al Presidente. Le signore agitavano i fazzoletti, mentre si gridava: *Viva il Presidente della Repubblica! Viva Félix Faure! Viva la Repubblica!*

Stasera la città, specie sui *boulevards*, è animatissima.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 14 luglio 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì	759 6
Umidità relativa a mezzodì	47
Vento a mezzodì	Sud debole.
Cielo	1/2 coperto.
Termometro centigrado	Massimo 31.°7.
	Minimo 23.°0
Pioggia in 24 ore:	— —

Li 14 luglio 1896.

In Europa pressione ancora bassa sulla Russia, meridionale, Kiew 753; e relativamente alta ancora sulla Baviera ed all'estremo N. Bamberga ed Arcangelo 767.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente diminuito; di uno a quattro mm. dal N al S; venti freschi settentrionali sull'Italia superiore; diversi temporali, tranne sull'alto Tirreno. Temperatura diminuita al N e Centro ed all'estremo S.

Stamane: cielo sereno sull'alto Tirreno, nuvoloso coperto altrove; venti settentrionali freschi sull'Italia superiore.

Barometro: 761 Milano, Foggia, Messina; 760 Genova, Sassari, Roma; 759 Livorno.

Mare leggermente mosso.

Probabilità: venti deboli freschi settentrionali al N, varî al S; cielo vario con qualche temporale.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 14 luglio **1896.**

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	29 9	20 2
Genova	sereno	calmo	29 8	24 4
Massa Carrara	sereno	calmo	29 3	19 0
Cuneo	sereno	—	32 0	20 2
Torino	sereno	—	31 9	20 6
Alessandria	—	—	—	—
Novara	3/4 coperto	—	33 8	21 0
Domodossola	1/2 coperto	—	33 2	19 1
Pavia	coperto	—	34 3	20 6
Milano	1/2 coperto	—	35 5	19 9
Sondrio	1/4 coperto	—	33 0	19 8
Bergamo	1/4 coperto	—	30 9	21 6
Brescia	—	—	—	—
Cremona	1/2 coperto	—	35 7	22 7
Mantova	1/4 coperto	—	32 0	23 2
Verona	sereno	—	33 0	23 8
Belluno	1/4 coperto	—	30 1	19 0
Udine	1/4 coperto	—	31 8	20 0
Treviso	coperto	—	31 2	21 7
Venezia	3/4 coperto	mosso	31 0	21 5
Padova	3/4 coperto	—	29 5	20 8
Rovigo	1/4 coperto	—	33 1	19 5
Piacenza	1/2 coperto	—	32 5	21 8
Parma	3/4 coperto	—	34 4	21 8
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	33 2	21 7
Modena	1/2 coperto	—	31 4	20 7
Ferrara	sereno	—	30 4	20 1
Bologna	3/4 coperto	—	30 8	20 7
Ravenna	1/2 coperto	—	32 0	20 0
Forlì	1/2 coperto	—	31 0	22 9
Pesaro	1/4 coperto	calmo	28 9	19 6
Ancona	3/4 coperto	calmo	30 5	23 5
Urbino	1/2 coperto	—	30 6	18 6
Macerata	coperto	—	31 7	20 2
Ascoli Piceno	coperto	—	31 8	20 0
Perugia	1/4 coperto	—	34 0	22 2
Camerino	coperto	—	29 1	17 0
Pisa	sereno	—	33 8	17 8
Livorno	sereno	calmo	33 0	21 0
Firenze	sereno	—	35 4	20 6
Arezzo	sereno	—	35 5	20 2
Siena	sereno	—	32 9	21 3
Grosseto	1/4 coperto	—	33 8	29 8
Roma	coperto	—	32 6	23 0
Teramo	coperto	—	34 1	20 6
Chieti	piovoso	—	31 0	15 0
Aquila	coperto	—	31 6	19 3
Agnone	3/4 coperto	—	20 4	16 4
Foggia	coperto	—	36 9	20 5
Bari	coperto	calmo	28 2	21 4
Lecce	coperto	—	31 0	21 6
Caserta	sereno	—	31 5	21 0
Napoli	1/2 coperto	calmo	29 8	22 6
Benevento	3/4 coperto	—	34 2	20 5
Avellino	3/4 coperto	—	31 1	19 5
Salerno	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	29 6	17 4
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	nebbioso	—	30 0	16 0
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	30 0	23 2
Trapani	1/2 coperto	calmo	33 1	23 1
Palermo	temporalesco	legg. mosso	33 8	22 2
Porto Empedocle	3/4 coperto	legg. mosso	29 0	24 0
Caltanissetta	piovoso	—	33 0	19 4
Messina	3/4 coperto	calmo	32 1	24 4
Catania	3/4 coperto	calmo	30 6	22 8
Siracusa	coperto	mosso	35 0	23 5
Cagliari	sereno	calmo	31 0	23 0
Sassari	1/2 coperto	—	31 5	20 5

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 14 Luglio 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	94,20 22½, 25		— — (1)
			RENDITA 5 % 2ª grida	94,15	94 15	94,27½, 25 27½		— — (2)
			detta in cartelle di L. 50 a 200	94,15	— —			— — (3)
»			detta » di L. 25		— —			— —
»			detta » di L. 10		— —			— — (4)
			detta » di L. 5	95,—	— —			— —
»			detta 4½ %	101,77½	— —			— — (5)
			» » in cartelle di L. 45 a 180	101,85	— —			— —
»			» » » 3 a 45		— —			— —
»			» » Certificati interinali (1° vers.)		— —			101 67½ (6)
»			» » » interamente liberati		— —			101 77½ (7)
»			detta 4 %		— —			94 15 (8)
			» » in cartelle da L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 apr. 96			detta 3 % 2ª grida		— —			56 25
			detta 3 % piccolo taglio		— —			— —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			100 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			96 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			101 25
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— — (9)
1 apr. 96	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			476 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			470 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	280	— —			— —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			492 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			499 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			499 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			655 — (10)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			509 — (11)
1 gen. 96	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	900	700	Az. Banca d'Italia		— —			717 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			140 —
1 gen. 96	500	500	» » Istituto Italiano di Credito Fondiario		— —			444 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			351 —
15 apr. 96	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			823 —
1 lug. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1280 — (12)
1 gen. 93	250	250	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			211 —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			10 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —	67		— —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			190 —
»	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	226		— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
1 lug. 96	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			307 — (13)
15 apr. 96	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —			118 —
1 gen. 96	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			115 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			22 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'industr. Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			520 —
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			94 —
»	250	125	» » - Vita		— —			207 —

(1) ex L. 2,00 — (2) id. — (3) id. — (4) id. — (5) ex L. 1,12½ — (6) id. — (7) id. — (8) ex L. 2,00 — (9) ex L. 11,65 — (10) ex L. 20,50 — (11) ex L. 12,50 — (12) id. — (13) ex L. 10,00.

Godimento	Valori nomin.	Valori versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI In contanti		PREZZI In liquidazione Fine corrente	PREZZI In liquidazione Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.		— —			285 — (1)
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 lug. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno.		— —			455 — (2)
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			203 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			91 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione speciale.					
	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.		— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.					
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale		— —			46 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
					INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di				
2	Francia	90 giorni	— —	106 45	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	107 —	— —	106 97½	106 97½ 107	107 —	107 15 05	107 106 65
2	Londra	90 giorni	— —	26 79½	26 79	— — (02½	— —	— —	— —
	»	Chêque	26 92	— —	— —	26 92 93	26 93	26 90 85	26 93
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	132 10	— —	132 10	132 —	132 20 131 90	132 05

Risposta dei premi . . 29 luglio
Prezzi di Compensazione 29 »

Compensazione . . . 30 luglio
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1896

Rendita 5 %	95 30
detta 4 ½ %	101 70
detta 4 %	95 50
detta 3 %	56 50
Obbl. Municipio di Roma 5 %	— —
» dette (1ª Emissione) 4 %	477 —
» dette (2ª a 8ª Emissione)	470 —
» Cred. Fond. B. S. Spirito	316 —
» » » B. d'It. 4 %	492 —
» » » » 4 ½ %	499 —
Azioni Ferr. Meridionali	680 —
» » Mediterranee	518 —
» » Sarde (Preferen.)	275 —
» Banca d'Italia	720 —
» Banco di Roma	140 —
» Istituto It. Cred. Fond.	444 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni	330 —
» » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi	820 —
» » Acqua Marcia	1280 —
» » Condotte d'acqua	212 —
Azioni Soc. Immobiliare	8 —
» » Molini Mag. Gen.	70 —
» » Gener. Illuminaz.	200 —
» » An. Tramway-Om.	219 —
» » Navig. Gen. Ital.	320 —
» » Metallurgica Ital.	117 —
» » Piccola Borsa di Roma	115 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Risanamento di Napoli	22 —
» » Credito Italiano.	525 —
» Fondiaria Incendio	94 —
» » Vita	210 —
Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89	289 —
» Strade Ferr. del Tirreno	462 —
» Soc. Immobiliare	200 —
» » » 4 %	85 —
» Ferr. Sec. della Sard	— —
» Ferr. Napoli - Ottaiano (5 % oro)	170 —
Azioni Banca Generale	50 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

13 luglio 1896.

Consolidato 5 % . . . . L. 94 034
Consolidato 3 % nominale . . . . » 55 81

(1) ex L. 5,82 — (2) ex L. 10,00.

La Commissione Sindacale

AUGUSTO PALLADINI,
GAETANO MATTEI.
EMILIO BRACCI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ROMOLO RANALDI.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.